



REGIONE PIEMONTE

**IL PUNTO
SULLA RETE
DISTRIBUTIVA
CARBURANTI**



LUGLIO 1999

INDICE

IL PUNTO SULLA RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI

Sezione 1: la rete sul territorio piemontese	3
Sezione 2: tipologie di impianti	8
Sezione 3: le vendite negli anni e per prodotto	11
Sezione 4: presenza degli operatori nella rete	14
Sezione 5: consumo di carburanti alternativi	17
Sezione 6: Confronti	19
Sezione 7: Legislazione e provvedimenti regionali	22
Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32: "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".	22
Legge Regionale n. 8 del 23/4/99: "Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione".	29
D.G.R. n. 37 - 27427 del 24/5/99: "L.R. n. 8 del 23.4.1999. Individuazione del numero massimo di impianti stradali di distribuzione carburanti ad uso pubblico ammissibile per ciascun Comune del Piemonte".	42
D.G.R. n. 56 - 26869 del 15/3/99: "Criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni relative alle concessioni per la installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade e i raccordi autostradali".	47

PREMESSA

In Piemonte, come in tutto il resto dell'Italia, si è sviluppata in passato una rete distributiva carburanti sovradimensionata e scarsamente efficiente, sia in funzione dei servizi offerti all'utenza che della redditività dell'impianto.

Il processo di ristrutturazione per snellire ed ammodernare la rete distributiva italiana è iniziato nei primi anni '80 e, nonostante il numero complessivo dei punti vendita sia sceso dai circa 40.000 di quegli anni agli attuali 27.000, la ristrutturazione appare ancora limitata se raffrontata ai principali Paesi Europei, dove l'erogato medio per impianto supera abbondantemente i due milioni di litri, contro 1,3 milioni di litri dell'Italia.

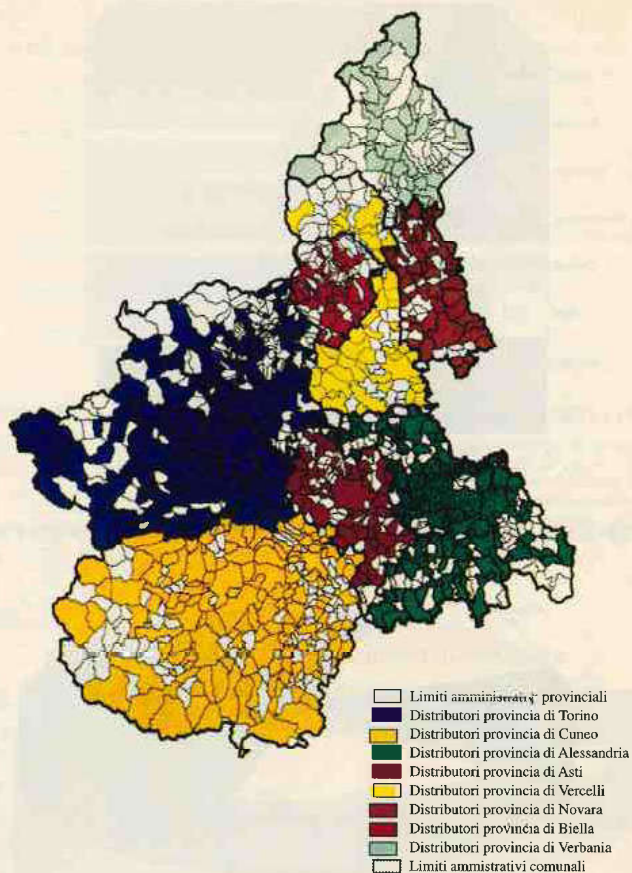
Nel periodo considerato, in Piemonte sono stati chiusi circa il 38% degli impianti, pur mantenendo una buona copertura del servizio sul territorio grazie alle norme regionali sulla "pubblica utilità", mentre l'erogato medio dei punti vendita è più che raddoppiato passando dai 435.000 litri del 1980 a 1.096.000 litri del 1997.

Sotto l'aspetto della tipologia degli impianti, la rete piemontese ha fatto un salto di qualità; sono in costante aumento, infatti, le stazioni di servizio, che sono gli impianti più attrezzati. Anche i punti di rifornimento dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento, distribuiti in modo uniforme su tutto il territorio, sono aumentati fino a raggiungere il 31% circa di quelli in esercizio.

E' da sottolineare che il Piemonte dispone di una notevole presenza di punti vendita eroganti sia le benzine che il gasolio (circa il 77% del totale), in grado di assicurare all'utenza un buon livello di rifornimento. Un dato significativo, questo, in considerazione della polverizzazione degli insediamenti comunali su un territorio che, in buona parte, è collinare o montano.

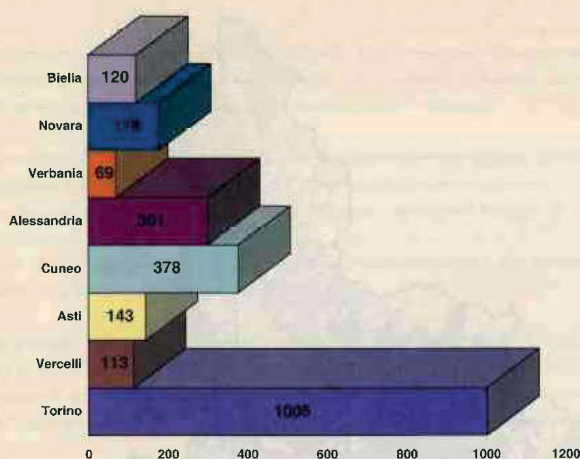
SEZIONE 1: LA RETE SUL TERRITORIO PIEMONTESE

COMUNI CON IMPIANTI ATTIVI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

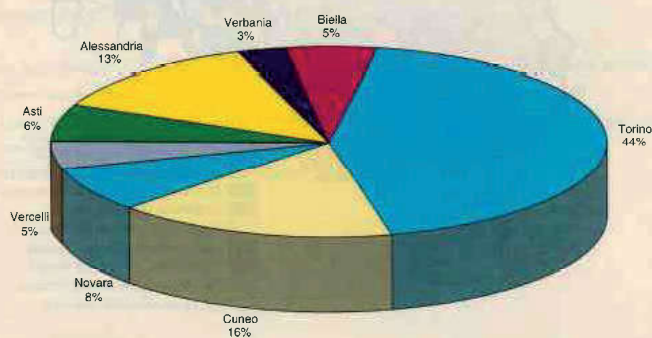


SEZIONE 1: LA RETE SUL TERRITORIO PIEMONTESE

NUMERO DI IMPIANTI PER PROVINCIA

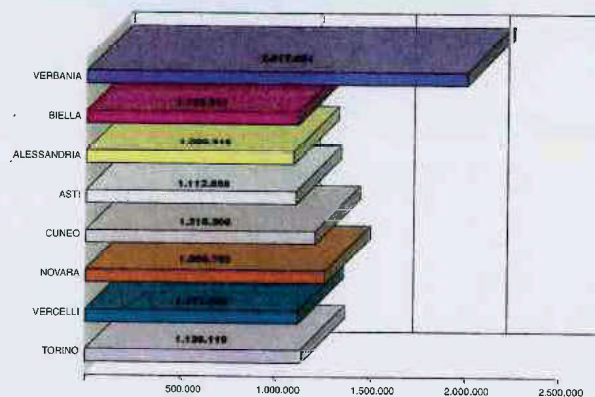


PERCENTUALE IMPIANTI SUDDIVISA PER PROVINCIA - 1 OTTOBRE 1998



SEZIONE 1: LA RETE SUL TERRITORIO PIEMONTESE

EROGATO MEDIO DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA

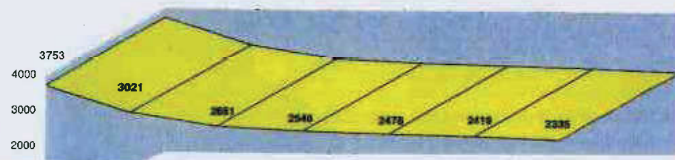


RIDUZIONE DEL NUMERO DEGLI IMPIANTI PER PROVINCIA DAL 1980 AL 1997

anno/prov.	1980	1989	1993	1994	1995	1996	1997
AI	280	214	169	160	155	152	146
AL	505	393	339	335	328	314	302
VB	0	0	0	0	76	71	70
TO	1401	1254	1139	1088	1061	1045	1022
VC	449	325	286	268	133	125	116
NO	412	327	289	276	193	189	179
CN	706	508	449	419	408	401	379
BI	0	0	0	0	124	122	121
Piemonte	3753	3021	2671	2546	2478	2419	2335

Pur con una riduzione percentuale del 37,68 nel periodo 1980-1997, la rete distributiva piemontese è ancora numericamente sovradimensionata rispetto agli obiettivi individuati dalle recenti normative di settore.

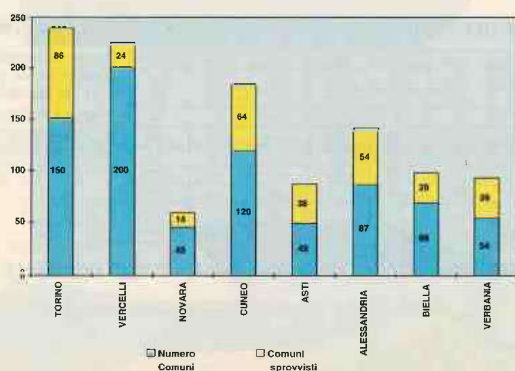
RIDUZIONE DEL NUMERO DEGLI IMPIANTI IN PIEMONTE



SEZIONE 1: LA RETE SUL TERRITORIO PIEMONTESE

NUMERO COMUNI SPROVVISTI DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - SITUAZIONE AL 1° OTTOBRE 1998

Provincia	Numero Comuni	Comuni sprovvisti
Torino	150	86
Vercelli	200	24
Novara	45	14
Cuneo	120	64
Asti	49	38
Alessandria	87	54
Biella	69	29
Verbania	54	39
Piemonte	1209	348



I 348 comuni sprovvisti di impianti, numericamente costituiscono circa il 28% dei comuni piemontesi, sono generalmente di piccole dimensioni e situati in zone collinari o montane.

SEZIONE 1: LA RETE SUL TERRITORIO PIEMONTESE

RAPPORTO IMPIANTI/TERRITORIO - PER PROVINCIA PIEMONTE: 1 IMPIANTO OGNI 11 Km²



In Italia il rapporto è di 1 impianto ogni 10,68 km².



In Piemonte ci sono 30.254 km di strade (escluse le autostrade) così suddivise;

- 2.947 km di strade statali;
- 10.871 km di strade provinciali;
- 16.436 km di strade comunali.

Gli impianti di distribuzione carburanti alla data del 1° ottobre 1998 erano 2.307 con una media pertanto di un punto vendita ogni 12,957 km.

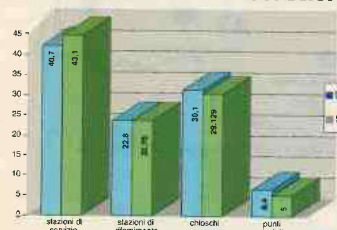
In Italia il rapporto è di 1 impianto ogni 21,502 km.

SEZIONE 2: TIPOLOGIE DI IMPIANTI

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI 1 OTTOBRE 1998

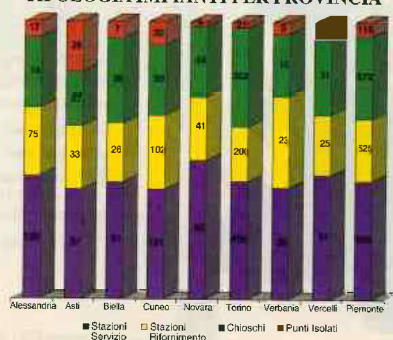
Provincia	Totale impianti		Stazioni Servizio		Stazioni Rifornimento		Chioschi		Punti isolati	
	numero	%	numero	%	numero	%	numero	%	numero	%
Alessandria	301		135	44,85	75	24,92	74	24,58	17	5,65
Asti	143		57	39,86	33	23,08	27	18,88	26	18,18
Biella	120		51	42,50	26	21,67	36	30,00	7	5,83
Cuneo	378		151	39,95	102	26,98	93	24,60	32	8,47
Novara	178		90	50,56	41	23,03	44	24,72	3	1,69
Torino	1005		432	43,00	200	19,90	352	35,02	21	2,09
Verbania	69		28	40,58	23	33,33	15	21,74	3	4,35
Vercelli	113		51	45,13	25	22,12	31	27,43	6	5,31
Piemonte	2307		995	43,13	525	22,76	672	29,13	115	4,98

CONFRONTO 1995/1998



Confrontando i dati attuali con quelli del '95 si vede come la tendenza sia quella di andare verso impianti più grandi e completi, anche per quanto riguarda i servizi accessori alla vendita di carburante, a scapito dei chioschi e dei punti isolati.

TIPOLOGIA IMPIANTI PER PROVINCIA



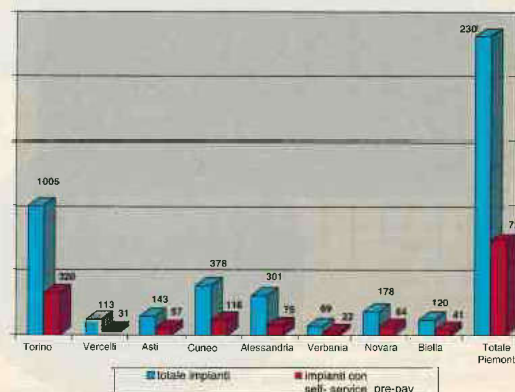
SEZIONE 2: TIPOLOGIE DI IMPIANTI

IMPIANTI CON SELF SERVICE PRE PAGAMENTO SITUAZIONE AL 1° OTTOBRE 1998

Provincia	totale impianti	impianti con self-service pre pay	%
Torino	1005	320	31,84
Vercelli	113	31	27,83
Asti	143	57	39,86
Cuneo	378	116	30,68
Alessandria	301	75	24,91
Verbania	69	22	31,88
Novara	178	64	35,95
Biella	120	41	34,16
Totale Piemonte	2307	726	31,46

Tra le fasi di modernizzazione della rete distributiva carburanti, quella relativa all'installazione di self-service pre-pay ha un'importanza primaria. Rispetto all'anno precedente la percentuale di impianti dotati di dette apparecchiature è aumentata, sul territorio piemontese, del 3%.

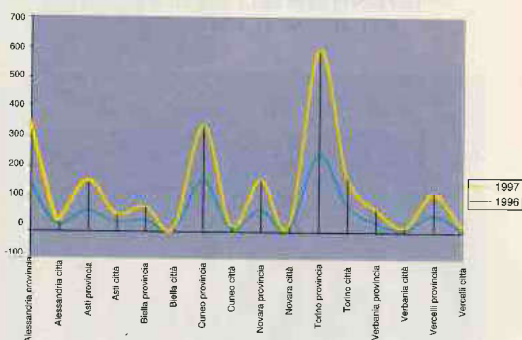
IMPIANTI CON SELF SERVICE PRE PAY SITUAZIONE AL 1° OTTOBRE 1998



SEZIONE 2: TIPOLOGIE DI IMPIANTI

IMPIANTI AD USO PRIVATO

	1996	1997
Alessandria provincia	155	184
Alessandria città	20	18
Asti provincia	74	106
Asti città	34	32
Biella provincia	42	50
Biella città	6	6
Cuneo provincia	185	205
Cuneo città	10	11
Novara provincia	83	105
Novara città	11	13
Torino provincia	283	394
Torino città	102	96
Verbania provincia	36	50
Verbania città	8	9
Vercelli provincia	64	79
Vercelli città	9	12
Piemonte	1122	1173



L'emanazione del Decreto Legge 29/3/93 n. 82, il quale prevede la possibilità per tutti gli autotrasportatori di ottenere l'autorizzazione per l'installazione di un impianto ad uso privato, ne ha comportato un costante aumento in tutte le province.

SEZIONE 3: LE VENDITE NEGLI ANNI E PER PRODOTTI

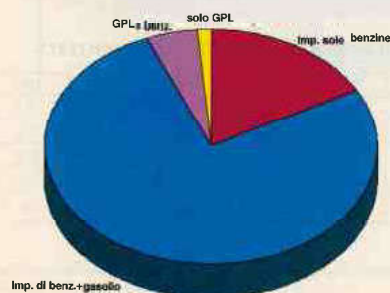
DISTRIBUZIONE PERCENTUALE PER TIPO DI PRODOTTO E PROVINCIA ANNO 1997

Provincia	benzina super	super senza pb.	gasolio	g.p.l.
TO	34,1	38	23,8	4,1
VC	34,6	37,9	23,4	4,1
NO	32,1	40,2	24,9	2,8
CN	31,5	32,7	30,6	5,2
AT	33,2	33,8	29,9	3,1
AL	31,6	39	27,3	2,1
BI	36,3	38,6	23,2	1,9
VB	33,6	40,4	24,6	1,4

Le percentuali relative al venduto dei vari carburanti sono simili in tutte le province. Unica particolarità è rappresentata dalla provincia di Cuneo, dove il g.p.l. ed il gasolio raggiungono dei valori sensibilmente più alti che nelle altre province.

IMPIANTI SUDDIVISI PER TIPO DI PRODOTTO EROGATO

Provincia	N. impianti	Impianti sole benz.	%	Imp. di benz. + gasolio	%	GPL + benz.	%	solo GPL	%
TO	1005	228	22,7	717	71,3	54	5,4	9	0,9
VC	113	22	19,5	81	71,7	8	7,1	2	1,8
NO	178	20	11,2	147	82,6	8	4,5	3	1,7
CN	378	41	10,8	314	83,1	17	4,5	6	1,6
AT	143	13	9,1	121	84,6	6	4,2	3	2,1
AL	301	34	11,3	247	82,1	12	4,0	6	2,0
BI	120	19	15,8	93	77,5	4	3,3	4	3,3
VB	69	12	17,4	53	76,8	3	4,3	1	1,4
PIEMONTE	2307	389	16,9	1772	76,8	112	4,9	34	1,5

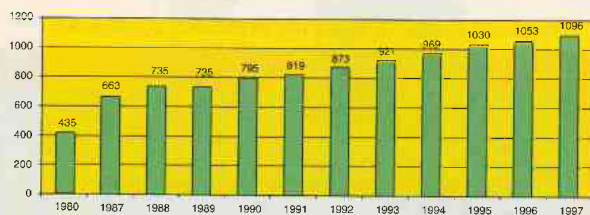


Si può notare un dato costante già presente nelle rilevazioni precedenti. Gli impianti eroganti sia benzina che gasolio sono la stragrande maggioranza nella rete regionale e la loro crescita è costante. Il numero dei punti vendita eroganti g.p.l. è stabile, a causa del limite del 6% imposto dalle precedenti normative. Con la nuova legge regionale, di seguito allegata, la suddetta percentuale è aumentata al 15%, il che dovrebbe favorire il diffondersi della distribuzione del g.p.l.

SEZIONE 3: LE VENDITE NEGLI ANNI E PER PRODOTTI

ANDAMENTO ANNUO DELL'EROGATO MEDIO PER IMPIANTO (espresso in mc.)

Provincia	1980	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1980-1997 in %
AL	372	560	635	626	700	727	763	785	827	880	885	937	151,9
AT	278	443	525	544	601	632	678	678	770	859	870	907	226,3
BI									880	930	982	1025	
CN	306	536	587	620	651	680	688	763	810	869	844	924	202
NO	494	702	781	817	820	869	971	1027	1079	1171	1183	1244	151,8
TO	567	796	863	884	929	942	981	1052	1097	1204	1191	1232	117,3
VB									1134	1339	1405	1359	
VC	336	581	647	647	687	700	798	814	794	885	876	923	174,7
Piemonte	435	663	735	735	795	819	873	921	969	1030	1053	1096	152

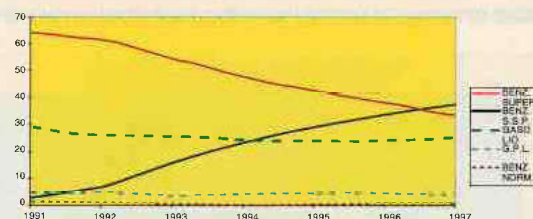


Il processo di razionalizzazione della rete carburanti ha prodotto, a partire dal 1980, un aumento dell'erogato medio degli impianti pari al 152%. Le punte massime di incremento si sono registrate nelle province di Asti, Cuneo e Vercelli, dove peraltro l'erogato medio è ancora al di sotto della media regionale.

ANDAMENTO PERCENTUALE EROGATO ANNUO PER PRODOTTO

PRODOTTO	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
BENZ. SUPER	64	61,9	55,1	48,2	42,5	38,2	33,3
BENZ. S.S.P.	3	6,8	15,8	23,2	29,2	33,7	37,4
GASOLIO	28,1	26,3	25,9	24,8	24,2	24,3	25,6
G.P.L.	4,2	4,3	3,2	3,8	4,1	3,8	3,7
BENZ. NORM.	0,7	0,7	0	0	0	0	0

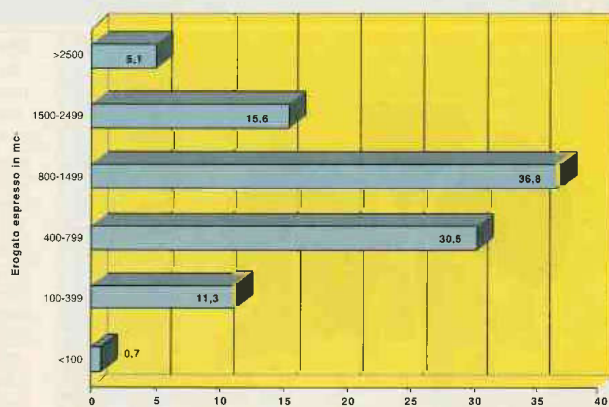
SEZIONE 3: LE VENDITE NEGLI ANNI E PER PRODOTTI



Grazie all'accresciuta diffusione di veicoli catalizzati ed allo sconto sul prezzo alla pompa che ne favorisce la domanda anche da utenti con auto non dotate di catalizzatore, nel 1997 la super senza piombo è diventato il carburante più venduto sulla rete stradale piemontese operando il "sorpasso" nei confronti della benzina super con piombo. Anche il gasolio fa registrare un significativo aumento percentuale dell'1,3 % rispetto all'anno precedente.

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEGLI IMPIANTI PER FASCE DI EROGATO

fasce erogato in mc.	< 100	100 - 399	400 - 799	800 - 1499	1500 - 2499	> 2500
percentuale	0,7	11,3	30,5	36,8	15,6	5,1



I dati sopra riportati evidenziano come la maggior parte del venduto (67,3 %) sia erogato da impianti che sono compresi nelle fasce tra i 400 e i 1500 mc.

SEZIONE 4: PRESENZA DEGLI OPERATORI NELLA RETE

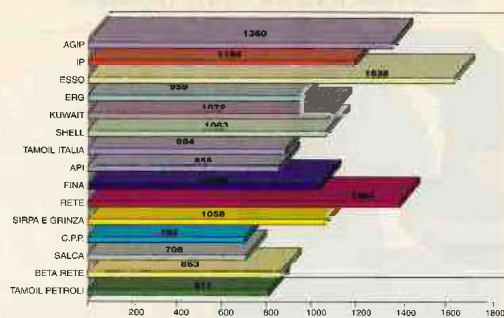
NUMERO DI IMPIANTI DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ PETROLIFERE

Società	AL	AT	BI	CN	NO	TO	VB	VC	Piemonte
AGIP	40	16	15	48	30	146	8	11	314
IP	28	11	7	26	16	122	11	10	231
ESSO	28	7	16	16	13	79	6	7	172
ERG	32	5	11	32	24	91	10	13	218
KUWAIT	17	9	9	1	17	75	6	10	144
RETE	0	0	0	0	0	19	1	0	20
SIRPA	0	0	1	0	0	21	0	2	24
GRINZA	0	0	0	0	0	16	0	1	17
C.P.P.	0	6	0	21	0	16	0	1	44
SALCA	0	0	0	40	0	0	0	0	40
BETA	9	18	1	13	1	16	0	1	59
RETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TAMOIL	19	2	3	1	0	15	1	3	44
ITALIA	7	3	3	14	2	44	0	2	75
API	8	2	4	0	3	28	2	5	52
FINA	9	5	10	19	2	38	4	6	93
SHELL	17	14	7	12	8	50	3	9	120
TAMOIL									
PETROLI									



SEZIONE 4: PRESENZA DEGLI OPERATORI NELLA RETE

EROGATO MEDIO DELLE MAGGIORI SOCIETÀ PETROLIFERE

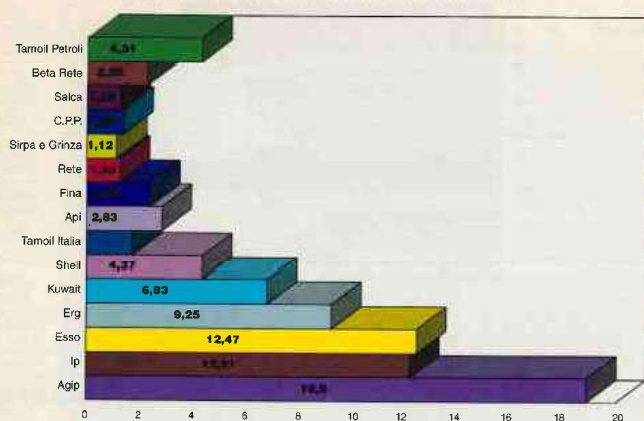


DISTRIBUZIONE % EROGATO PER PRINCIPALI SOCIETÀ PETROLIFERE

Società	AL	AT	BI	CN	NO	TO	VB	VC	Piemonte
AGIP	18,5	15,12	17,21	19,27	26,63	18,69	18,55	14,83	18,9
IP	13,33	9,6	6,56	8,12	10,49	13,82	19,27	12,16	12,21
ESSO	15,27	8,85	15,23	6,95	11,28	14,13	11,91	10,18	12,47
ERG	11,79	4,08	11,91	8,31	13,43	8,23	11,91	10,28	9,25
KUWAIT	5,53	8,49	6,19	0,35	10,08	8,13	10,51	7,47	6,83
RETE	0	0	0	0	0	2,51	0,98	0	1,23
SIRPA	0	0	0,33	0	0	2,25	0	0,78	1,12
GRINZA	0	0	0	0	0	1,03	0	1,44	1,36
C.P.P.	0	3,18	0	4,39	0	0	0	0	1,25
SALCA	0	0	0	8,61	0	0	0	0	1,25
BETA	1,85	13,05	0,79	2,56	0,85	1,68	0	1,15	2,25
RETE	3,91	0,82	2,64	0,26	0	1,47	4,8	4,12	1,72
TAMOIL	1,1	1,44	1,2	3,37	1,58	4,01	0	1,02	2,83
ITALIA	3,24	2,06	4,43	0	1,8	2,7	2,52	3,8	2,39
API	2,85	3,49	9,35	5,98	1,76	3,64	9,68	6,17	4,37
SHELL	4,38	7,73	4,25	2,13	5,53	4,23	2,83	7,16	4,31
TAMOIL									
PETROLI									

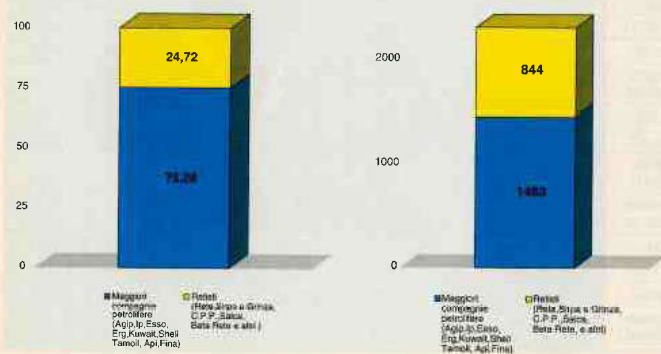
SEZIONE 4: PRESENZA DEGLI OPERATORI NELLA RETE

PERCENTUALE EROGATO CON IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ PETROLIFERE



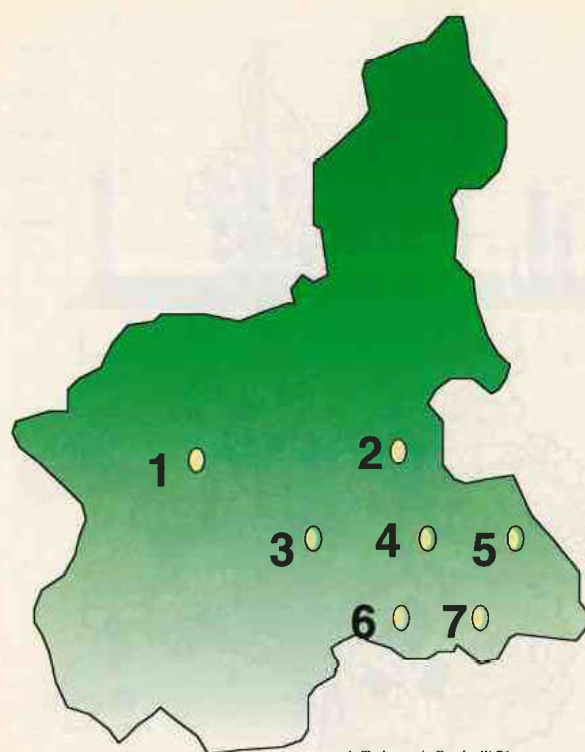
DISTRIBUZIONE PERCENTUALE EROGATO IN PIEMONTE

RAPPORTO TRA MAGGIORI SOCIETÀ PETROLIFERE E RETISTI RELATIVO AL NUMERO DI IMPIANTI IN PIEMONTE



SEZIONE 5: CONSUMO DI CARBURANTI ALTERNATIVI

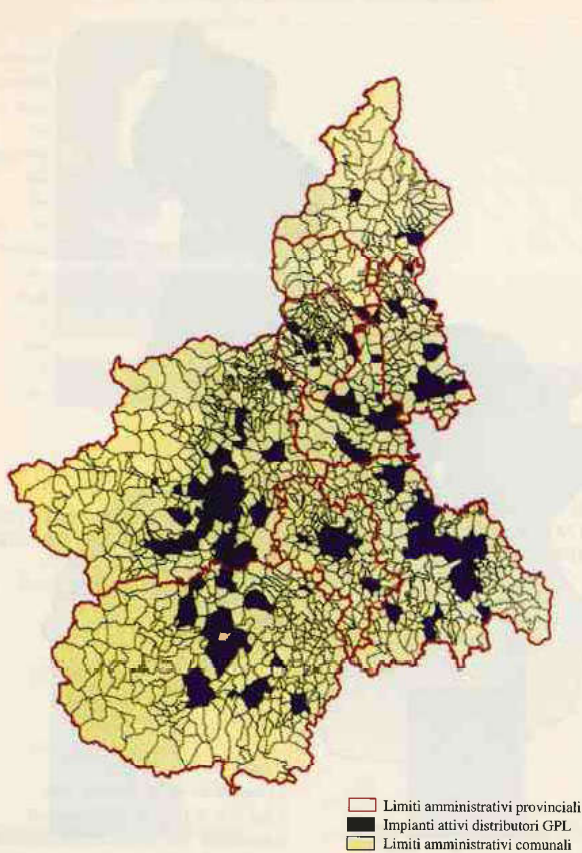
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE METANO PER AUTOTRAZIONE



- 1: Torino - via Botticelli 71
- 2: Casale M.to - via Don Camurati (AL)
- 3: Asti - S.S. 10 km 55 Località Cappuccini
- 4: Alessandria - S.S. 10 strada della Stortigliona
- 5: Tortona - S.P. per Villaromagnano km 0+200 (AL)
- 6: Acqui Terme - Località Sottargine (AL)
- 7: Novi Ligure - S.P. per Cassano Spinola km 0+510 (AL)

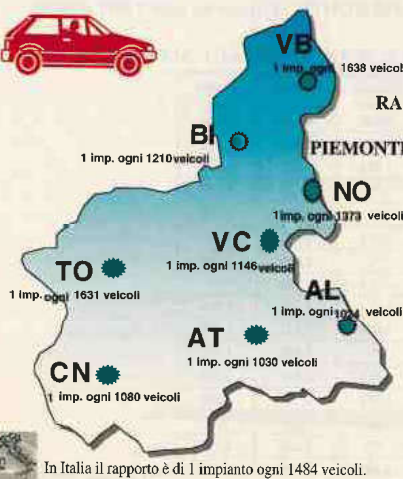
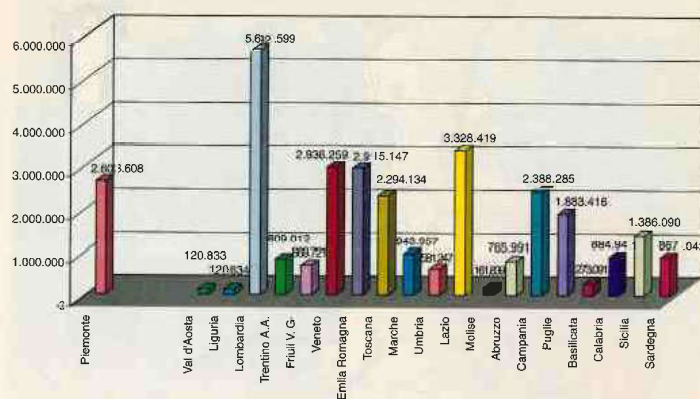
SEZIONE 5: CONSUMO DI CARBURANTI ALTERNATIVI

COMUNI CON IMPIANTI ATTIVI DI DISTRIBUZIONE GPL



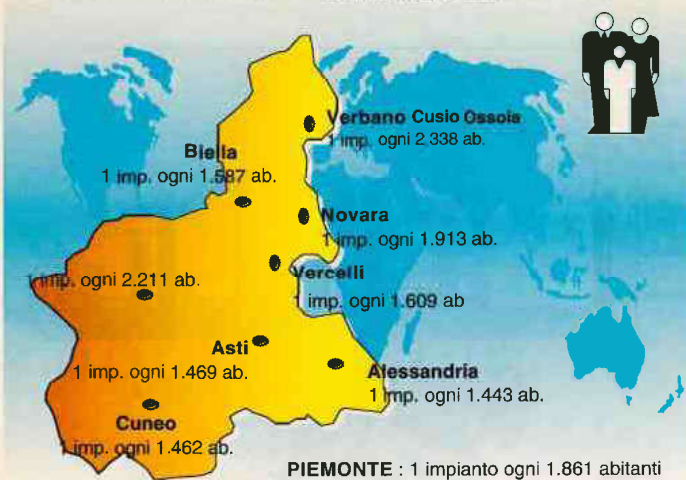
SEZIONE 6: CONFRONTI - IL PIEMONTE IN RAPPORTO ALL'ITALIA

VENDITE REGIONALI DI CARBURANTI (IN TONNELLATE) NEL 1997



SEZIONE 6: CONFRONTI - IL PIEMONTE IN RAPPORTO ALL'ITALIA

RAPPORTO IMPIANTI PER ABITANTI SUDDIVISO PER PROVINCE



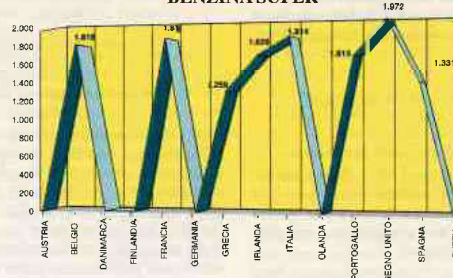
I PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI AL 1° MARZO 1999

PAESI EUROPEI	Benzina super lire/tt	Benzina super SP lire/tt	Gasolio auto lire/tt
AUSTRIA	(*)	1.489	1.154
BELGIO	1.764	1.617	1.108
DANIMARCA	(*)	1.685	1.175
FINLANDIA	(*)	1.777	1.228
FRANCIA	1.818	1.722	1.218
GERMANIA	(*)	1.499	1.048
GRECIA	1.259	1.163	913
IRLANDA	1.626	1.362	1.288
ITALIA	1.814	1.733	1.368
OLANDA	(*)	1.828	1.232
PORTOGALLO	1.613	1.555	1.063
REGNO UNITO	1.972	1.779	1.815
SPAGNA	1.331	1.239	963
SVEZIA	(*)	1.665	1.299
SVIZZERA	1.489	1.365	1.417

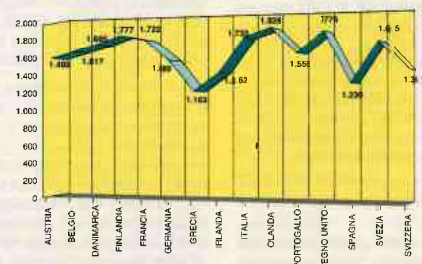
(*) Carburante non in vendita

SEZIONE 6: CONFRONTI - L'ITALIA NELL'EUROPA

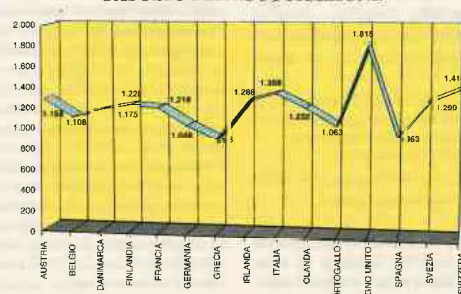
PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI AL 1° MARZO 1999 BENZINA SUPER



BENZINA SUPER SENZA PIOMBO



GASOLIO PER AUTOTRAZIONE



SEZIONE 7: LEGISLAZIONE E PROVVEDIMENTI REGIONALI

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1998, n. 32.

Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 4, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, il quale prevede che sia anche riordinata la disciplina delle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione, al fine di promuovere la competitività delle imprese nel mercato globale e la razionalizzazione della rete commerciale; anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1997;

Visto il parere della commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali;

Visto il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato l'accordo interprofessionale fra le associazioni dei gestori e le associazioni dei concessionari degli impianti di distribuzione dei carburanti, sottoscritto il 29 luglio 1997;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 9 gennaio e del 10 febbraio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Mini-

stri dei lavori pubblici, dell'interno, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali,

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1.

Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti

1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati «impianti», sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 2 e con le modalità di cui al presente decreto. Il regime di concessione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione del sindaco del comune in cui essa è esercitata. L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'articolo 2.

3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune stesso.

SEZIONE 7: LEGISLAZIONE E PROVVEDIMENTI REGIONALI

4. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti ne danno comunicazione al comune, alla regione e all'ufficio tecnico erariale entro quindici giorni.

5. Le concessioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del comma 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i soggetti già titolari di concessione, senza necessità di alcun atto amministrativo, possono proseguire l'attività, dandone comunicazione al comune, alla regione e al competente ufficio tecnico di finanza. Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal comune a verifica, comprendente anche i profili di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 2, entro e non oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse alla regione, al competente ufficio tecnico di finanza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. Restano esclusi dalle verifiche di cui al presente comma gli impianti inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, fermi restando i poteri di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria necessaria per le autorizzazioni previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.

6. La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di cate-

goria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati in conformità con i predetti accordi interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne assicura la pubblicità. Gli accordi interprofessionali di cui al presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie contrattuali individuali secondo le modalità e i termini ivi definiti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta di una delle parti, espone un tentativo di mediazione delle vertenze collettive.

7. I contratti di affidamento in uso gratuito di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, tra concessionari e gestori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in vigore fino alla loro scadenza, anche in caso di trasferimento della titolarità del relativo impianto. A tali contratti si applicano le norme contenute nel comma 6 per quanto riguarda la conciliazione delle controversie.

8. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono disciplinati in conformità alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

9. Nell'area dell'impianto possono essere commercializzati, previa comunicazione al comune, alle condizioni previste dai contratti di cui al comma 6 e nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e ambientale, altri prodotti secondo quanto previsto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motori di cui agli articoli 1, comma 2, secondo periodo, e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, possono essere effettuati dai gestori degli impianti.

10. Ogni pattuizione contraria al presente articolo è nulla di diritto. Le clausole previste dal presente articolo sono di diritto inserite nel contratto di gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

Art. 2.

Competenze comunali e regionali

1. Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti, anche in difformità dai vigenti strumenti urbanistici; in quest'ultimo caso la deliberazione comunale costituisce adozione di variante. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree, ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto. I comuni dettano, altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti.

2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni possono avvalersi degli accordi di programma tra comuni e regioni, tra consorzi di comuni o di comunità montane, ai sensi dell'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, in quanto applicabile, adottati nel rispetto delle norme poste a tutela dei beni culturali, paesistici e ambientali, della salute, della sicurezza e della viabilità.

3. Il comune, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada, e successive modificazioni.

4. Il comune, quando intende riservare aree pubbliche alla installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione, cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara, secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni egue e non discriminatorie. I bandi sono pubblicati almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Norme transitorie

1. Fino al dicembre 1999, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 e al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, la promozione dell'efficienza e il contenimento dei prezzi per i consumatori, l'autorizzazione per nuovi impianti o per il trasferimento di quelli in esercizio è subordinata alla chiusura di almeno tre impianti preesistenti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, della cui concessione il richiedente sia titolare da data anteriore al 31 dicembre 1996, ovvero di almeno due impianti nelle medesime condizioni, purché l'erogato complessivo nell'anno solare precedente quello della richiesta sia stato non inferiore a 1.800 kilolitri. Se alla predetta data del 31 dicembre 1996 il richiedente era titolare di concessioni in numero inferiore a tre, l'autorizzazione è subordinata alla chiusura dei relativi impianti e di quelli la cui concessione sia stata acquisita nel periodo compreso fra il 31 dicembre 1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. La chiusura degli impianti di cui al presente comma consente il rilascio della nuova autorizzazione fino al 31 dicembre 1999. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 si applicano esclusivamente al potenziamento degli impianti.

2. Il titolare di una o più autorizzazioni di impianti incompatibili con la normativa urbanistica o con le disposizioni a tutela dell'ambiente, del traffico urbano e extraurbano, della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico e architettonico e, comunque, in contrasto con le disposizioni emanate dalle regioni e dai comuni ha la facoltà di presentare al comune competente, alla regione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un proprio programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla vigente normativa, articolato per fasi temporali, da effettuare entro i successivi diciotto mesi nei comuni capoluogo di provincia e due anni negli altri comuni, trasmettendone copia al Ministero dell'Ambiente. I titolari di impianti non a norma sono comunque tenuti a presentare il predetto

programma entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 5. I comuni verificano l'adeguatezza dei programmi di conformazione alla normativa vigente e l'attuazione dei medesimi. In assenza del programma, ovvero in casi di inadeguatezza o mancato rispetto del medesimo, e comunque, accertata la non conformità alle vigenti norme, allo scadere dei termini previsti le autorizzazioni dei predetti impianti sono revocate. I comuni adottano i provvedimenti conseguenti, anche ai fini del ripristino delle aree.

3. I soggetti di cui al comma 2 che presentano il programma previsto dal medesimo comma possono installare nuovi impianti, o potenziare quelli esistenti, alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, previa effettuazione delle chiusure programmate.

4. Al fine di assicurare il servizio pubblico, il sindaco può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un solo impianto in deroga ai divieti di legge, se nel medesimo territorio comunale non è presente altro impianto e, comunque, fino a quando non venga installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente. L'autorizzazione di nuovi impianti nei porti marini e lacuali nonché di impianti per la distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione nonché, nelle aree servite dalla relativa rete, di gas metano per autotrazione, è rilasciata dal comune, in deroga dall'obbligo di chiusura di impianti preesistenti, nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico delle regioni purché siano previamente verificati i requisiti di sicurezza sanitaria e ambientale.

5. Coloro che sono autorizzati a installare un nuovo impianto sono tenuti a impiegare con priorità il personale già addetto ai propri impianti, dimessi nel corso dei due anni precedenti, nello stesso ambito provinciale ovvero, ove occorra, regionale.

6. È abrogato l'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, della legge 10 marzo 1986, n. 61.

7. Se al termine del periodo di cui al comma 2 si registra un numero di impianti sensibilmente divergente dalla media dei rapporti fra il numero di veicoli in circolazione e gli impianti stessi, rilevati in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna,

con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari e l'autorità garante della concorrenza e del mercato, possono essere emanate ulteriori disposizioni attuative e integrative del disposto del comma 2 al fine di perseguire l'allineamento alla predetta media.

8. Le regioni e i comuni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dotati di appositi piani di ristrutturazione della rete degli impianti, approvati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono applicare criteri, modalità e procedure ivi stabiliti in deroga a quanto stabilito dal presente articolo, fatti comunque salvi gli strumenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, nonché quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

9. Le regioni sentite le commissioni consultive, ove istituite, effettuano annualmente un monitoraggio per verificare, sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici del Ministero delle Finanze competenti per territorio, l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete i cui risultati sono trasmessi al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato al fine di emanare le ulteriori disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo e dell'articolo 4.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, è rilasciata dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione. Gli impianti regolarmente in esercizio alla predetta data devono essere conformi a quanto previsto dal presente comma entro il 31 dicembre 1998.

11. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 16 maggio 1996, n. 392, sono tenuti agli obblighi di raccolta degli oli lubrificanti usati ai sensi della vigente normativa.

SEZIONE 7: LEGISLAZIONE E PROVVEDIMENTI REGIONALI

Art. 4.

Decreti ministeriali

1. Ferma restando la competenza regolamentare delle regioni a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative del presente decreto.

Art. 5

Norme per la razionalizzazione dello stoccaggio

1. Le società titolari di concessioni e autorizzazioni relative a depositi di oli minerali, di cui all'articolo 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono tenute a garantire l'uso delle capacità di stoccaggio non utilizzate e delle infrastrutture di trasporto per il transito del prodotto a chiunque ne faccia richiesta, purché autorizzato ai sensi delle vigenti norme di legge, a condizioni eque e non discriminatorie. Le predette condizioni e i criteri di determinazione dei prezzi del servizio sono comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla loro pubblicità, pure per via informatica, anche al fine dell'eventuale segnalazione all'autorità garante della concorrenza e del mercato per l'attuazione delle procedure di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per individuare le capacità disponibili, tenendo anche conto dell'utilizzo medio delle stesse capacità negli ultimi due anni nonché delle capacità di stoccaggio e di movimentazione, verificate dal medesimo decreto, al netto dei quantitativi immessi a fronte di permuta tra società indicati separatamente.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita le funzioni di sorveglianza e di controllo per il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 9, anche attraverso verifiche e controlli sulle capacità di stoccaggio, sulle capacità di movimentazione dei depositi e sul grado di utilizzo degli stessi.

Art. 6.

Fondo per la razionalizzazione della rete

1. È costituito presso la cassa conguaglio GPL il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti nel quale confluiscono i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989 e successive integrazioni e modificazioni. Tale Fondo sarà integrato, per gli anni 1998, 1999 e 2000, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione (benzine, gasolio, GPL e metano) venduto negli impianti di distribuzione, pari a lire tre a carico dei titolari di concessione o autorizzazione e una lira a carico dei gestori. Tali disponibilità sono utilizzate per la concessione di indennizzi, per la chiusura di impianti, ai gestori e ai titolari di autorizzazione o concessione, secondo le condizioni, le modalità e i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 7.

Orario di servizio

1. A decorrere dalla scadenza dei termini per i comuni capoluogo di provincia e per gli altri comuni di cui all'articolo 3, comma 2, e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'orario massimo di servizio può essere aumentato dal gestore fino al cinquanta per cento dell'orario minimo stabilito. Ciascun gestore può stabilire autonomamente la modulazione dell'orario di servizio e del periodo di riposo, nei limiti prescritti dal presente articolo, previa comunicazione al comune.

2. Esclusi gli impianti funzionanti con sistemi automatici di pagamento anticipato rispetto alla erogazione del carburante, per gli impianti assistiti da personale restano ferme le vigenti disposizioni sull'orario minimo settimanale, le modalità necessarie a garantire il servizio nei giorni festivi e nel periodo notturno, stabilite dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché la disciplina vigente per gli impianti serventi le reti autostradali e quelle assimilate.

SEZIONE 7: LEGISLAZIONE E PROVVEDIMENTI REGIONALI

Art. 8.

Agenzia delle scorte

1. È costituita l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, disciplinate dalla legge 10 marzo 1986, n. 61, e successive modificazioni e integrazioni, che gestisce le scorte obbligatorie, sulla base delle immissioni in consumo dei prodotti, delle giacenze operative, degli impianti e della localizzazione dei prodotti nelle aree di consumo ai sensi della direttiva 68/414/CEE.

2. All'Agenzia partecipano, obbligatoriamente, in qualità di soci tutti i soggetti titolari di impianti di raffinazione, i titolari di depositi fiscali e coloro i quali, avendo immesso al consumo prodotti petroliferi, sono tenuti all'obbligo del mantenimento delle scorte che, comunque, possono essere tenute presso gli impianti dei medesimi soggetti, senza oneri a carico dell'Agenzia la quale dispone le necessarie verifiche. Nei casi di controllo societario, diretto o indiretto, partecipa il soggetto controllante ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3. Sono organi dell'Agenzia: l'assemblea dei soci, il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci. Partecipano all'assemblea i soci, ciascuno con diritto di voto unitario, nonché, senza diritto di voto, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e tre rappresentanti dei gestori non partecipati da soci dell'Agenzia o da soggetti da essi controllati. Un rappresentante di ciascuna delle due categorie sopra indicate assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione alle quali partecipa, di diritto, il competente direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o un suo sostituto.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva lo statuto dell'Agenzia e può formulare osservazioni sulle norme interne di funzionamento, che devono essergli previamente comunicate dall'Agenzia stessa.

Art. 9

Compiti dell'Agenzia

1. L'Agenzia provvede a:

a) distribuire nel territorio nazionale le scorte in base alle disponibilità di stoccaggio e al consumo dei prodotti finiti;

b) soddisfare la domanda di prodotti finiti in caso di crisi;

c) garantire la disponibilità di stoccaggio per gli operatori;

d) registrare le domande di prodotti finiti nelle diverse aree geografiche del Paese;

e) verificare le capacità di stoccaggio dei depositi fiscali e la capacità di lavorazione sulla base dei decreti di concessione rilasciati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 420;

f) annotare le immissioni al consumo degli impianti di raffinazione e dei depositi fiscali;

g) valutare il grado di utilizzo degli impianti di produzione e di stoccaggio, evidenziando separatamente i quantitativi movimentati tramite permuta;

h) determinare la capacità disponibile per gli operatori nei singoli impianti;

i) registrare le tariffe di transito e di permuta, aggregate per aree geografiche, praticate dai titolari degli impianti di deposito o di produzione;

l) trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati previsti dal comma 4 del presente articolo e ogni altro dato richiesto, al fine della pubblicazione di cui allo stesso comma e dell'eventuale attivazione delle procedure di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. L'Agenzia individua annualmente le spese per il proprio funzionamento, il contributo in quota fissa a carico dei soci, nonché il contributo variabile calcolato sulla quantità di prodotto immesso al consumo nell'anno precedente dai soci e dalle eventuali società controllate, con proposta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che li determina con proprio decreto.

3. Il costo della scorta, già incluso nel prezzo al consumo, è separato contabilmente dal prezzo del prodotto.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni trimestre pubblica, attraverso il bollettino petrolifero, i dati concernenti l'attività dell'Agenzia e, in particolare, il livello delle capacità utilizzate nei singoli impianti, le capacità disponibili e le tariffe praticate, anche aggregate per regione.

SEZIONE 7: LEGISLAZIONE E PROVVEDIMENTI REGIONALI

Art.10.

Disposizioni per l'impiego dei serbatoi di GPL

1. I contratti, stipulati dalle aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto (GPL), per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto e la disponibilità dello stesso ma non possono comunque vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate o all'acquisto di predetto prodotto in regime di esclusiva. Tali contratti, di durata non superiore a un anno, devono prevedere la facoltà per l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta alla scadenza dei medesimi, alle stesse condizioni indicate al momento della stipula, con un preavviso non superiore a tre mesi. In caso di locazione o comodato del serbatoio i relativi contratti, di durata non superiore a due anni, devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quantificazione del prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto nonché le modalità di acquisto in regime di esclusiva.

2. I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono avere durata non superiore a tre anni e sono modificati secondo gli altri criteri indicati al comma 1 entro il 1° settembre 1998; in mancanza di tale adeguamento alla medesima data i contratti si intendono risolti con effetto immediato. A decorrere dalla predetta data coloro che hanno concesso in comodato il serbatoio hanno la facoltà o, se richiesto, l'obbligo di procedere alla rimozione immediata dello stesso. Le spese per la rimozione sono a carico del comodante ed è nulla qualunque previsione contrattuale che stabilisca diversamente.

3. Al fine di adeguare i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ove il comodatario intenda acquistare la proprietà del serbatoio e il comodante sia disposto ad alienarlo, il prezzo di cessione è determinato in misura non superiore all'ammontare più alto fra il valore residuo rilevato dal libro dei cespiti del comodante, al netto della quota di ammortamento risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il 20 per cento del valore iniziale. Se il comodatario intende prendere in locazione il serbatoio e il comodante è disposto a cederlo a tale titolo, il canone annuo è determinato nella misura del

10 per cento del valore di cessione, calcolato secondo la procedura di cui al periodo precedente.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, effettuando visite semestrali e rilasciando apposita certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da venti a cento milioni di lire. Gli utenti possono richiedere la medesima certificazione a uno dei soggetti previsti dalla citata legge n. 46 del 1990, anziché alle aziende distributrici, esonerandole espressamente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1998

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

COSTA, *Ministro dei lavori pubblici*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

VISCO, *Ministro delle finanze*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

SEZIONE 7: LEGISLAZIONE E PROVVEDIMENTI REGIONALI

AVVISO DI RETTIFICA

Legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 "Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione"

Al comma 1 dell'articolo 26 in luogo di "31 dicembre 1998" leggesi "31 dicembre 1999".

Legge regionale 23 aprile 1999, n. 8

Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

INDICE

TITOLO I.

PRINCIPI GENERALI

ART. 1. Finalità

TITOLO II.

**NORME DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO
PER LA RAZIONALIZZAZIONE
DELLA RETE
DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI
PER AUTOTRAZIONE**

CAPO I.

OBIETTIVI

ART. 2. Disposizioni generali

ART. 3. Criteri di carattere generale

ART. 4. Definizioni

ART. 5. Funzioni di pubblica utilità

CAPO II.

**RAZIONALIZZAZIONE
E RISTRUTTURAZIONE
DELLA RETE**

ART. 6. Zone omogenee regionali

ART. 7. Zone omogenee a livello comunale

ART. 8. Superficie minima dell'area di localizzazione dell'impianto

ART. 9. Distanze minime per le nuove posizioni

ART. 10. Rinvio

CAPO III.

**PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI
GLI IMPIANTI STRADALI**

ART. 11. Modifica degli impianti

ART. 12. Potenziamento

ART. 13. Nuove autorizzazioni

CAPO IV.

**IMPIANTI GAS PETROLIO LIQUIDO (GPL),
METANO E AD USO PRIVATO**

ART. 14. Rete degli impianti - GPL

ART. 15. Rete degli impianti di metano e loro localizzazione

ART. 16. Impianto di distribuzione ad uso privato

CAPO V.

COLLAUDO

ART. 17. Collaudo

CAPO IV.

SISTEMA INFORMATIVO

ART. 18. Sistema informativo e Osservatorio

SEZIONE 7: LEGISLAZIONE E PROVVEDIMENTI REGIONALI

TITOLO III. ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI IMPIANTI

- ART. 19. Principi generali
ART. 20. Orari di apertura
ART. 21. Esenzioni
ART. 22. Turni di riposo
ART. 23. Servizio notturno
ART. 24. Deroghe
ART. 25. Ferie

TITOLO IV. DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 26. Trasferimento ai Comuni del materiale di archivio
ART. 27. Disposizioni finanziarie
ART. 28. Abrogazione di norme
ART. 29. Clausole d'urgenza

TITOLO I. FINALITÀ Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), con la presente legge detta le norme di indirizzo programmatico per la rete distributiva dei carburanti al fine della promozione dell'efficienza e del contenimento dei prezzi per i consumatori, nel rispetto delle disposizioni poste a tutela dei beni culturali, paesistici e ambientali, della salute, della sicurezza e della viabilità.

TITOLO II. NORME DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE CAPO I.

OBIETTIVI Art. 2. (Disposizioni generali)

1. La presente legge detta le norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete degli impianti stradali di carburante per autotrazione, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete e la garanzia del pubblico servizio in coerenza con le scelte effettuate dalla Regione Piemonte in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente.

Art. 3. (Criteri di carattere generale)

1. Per il perseguimento degli obiettivi dichiarati in ordine al riequilibrio territoriale tra domanda ed offerta, la presente legge:

- a) individua, in relazione ai volumi di domanda registrata sul territorio, i Comuni anche non contigui classificati nelle seguenti cinque zone:
- 1) ad alto livello di urbanizzazione;
- 2) medio livello di urbanizzazione;
- 3) di transizione;
- 4) prevalentemente rurali;
- 5) rurali.

b) individua le zone omogenee comunali e le caratteristiche degli impianti in funzione delle zone omogenee medesime, ai fini dell'attuazione degli interventi operativi sulla rete;

c) stabilisce i valori di superficie minima degli impianti e le distanze per il loro posizionamento reciproco, per i fini di cui all'articolo 2, comma 1 del d.lgs. 32/1998;

2. La Giunta regionale individua il numero massimo di impianti ammissibile per ciascun Comune sulla base dell'erogato complessivo, valutate le esigenze territoriali e socio-economiche delle popolazioni interessate.

Art. 4. (Definizioni)

1. Si intende per rete l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, miscele di benzine e olio lubrificante, gasolio, GPL e metano per autotrazione.

2. Si intende per impianto il complesso com-

SEZIONE 7: LEGISLAZIONE E PROVVEDIMENTI REGIONALI

merciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica del carburante per autotrazione con le relative attrezzature e accessori.

3. Gli impianti che costituiscono la rete sono convenzionalmente classificati nel seguente modo:

a) stazione di servizio: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi, comprendente locali per il lavaggio sia ingrassaggio sia altri servizi per l'autoveicolo, nonché dotato di servizi igienici ed eventualmente di altri servizi accessori;

b) stazione di rifornimento: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi che dispone, oltre che di servizi igienici, anche di attrezzature per servizi accessori vari esclusi i locali per il lavaggio sia ingrassaggio sia altri servizi per l'autoveicolo;

c) chiosco: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi e da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti ed accessori per autoveicoli, nonché da un eventuale locale adibito a servizi igienici;

d) punto sia isolato sia appoggiato: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria;

4. Si intende per erogatore l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente sia i volumi sia le quantità trasferite. Esso è composto da:

- a) una pompa o un sistema di adduzione;
- b) un contatore o un misuratore;
- c) una pistola o una valvola di intercettazione;
- d) tubazioni che lo connettono.

5. Si intende per colonnina l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori.

6. Si intende per self-service pre-pagamento il complesso di apparecchiature sia a moneta sia a lettura ottica per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale.

7. Si intende per self-service post-pagamento il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.

8. Per determinare l'erogato di vendita di ciascun impianto devono essere presi in considerazione i prodotti: benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione, sulla base dei dati risultanti dai prospetti di chiusura annuale dei registri di carico e scarico depositati presso il competente Ufficio tecnico di Finanza (UTF) o dei dati comunicati dagli interessati per quanto riguarda il metano.

Art. 5. (Funzioni di pubblica utilità)

1. L'impianto assolve funzioni di pubblica utilità quando si colloca ad una distanza superiore a km8 dal più vicino punto di rifornimento funzionante, riferita al percorso stradale minimo tra gli accessi ai due impianti.

2. La Regione incentiva, per il tramite degli enti locali, il mantenimento degli impianti di cui al comma 1, nei Comuni ad alta e media marginalità.

3. Nei comuni compresi nelle comunità montane delle province piemontesi privi di impianti di distribuzione carburanti è possibile autorizzare l'installazione di un punto vendita funzionante esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore, a condizione che il più vicino punto di rifornimento si collochi alla distanza di cui al comma 1.

CAPO II. RAZIONALIZZAZIONE ERISTRUTTURAZIONE DELLA RETE Art. 6. (Zone omogenee regionali)

1. A garanzia di una articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale sono individuate, ai fini della localizzazione degli impianti stradali, le seguenti zone omogenee regionali composte da un insieme di comuni, in funzione di un indicatore definito livello di urbanizzazione, che è determinato dalla densità abita-

SEZIONE 7: LEGISLAZIONE E PROVVEDIMENTI REGIONALI

tiva, dalla qualità e dalla quantità delle infrastrutture di trasporto e dal livello ove riscontrabile:

- a) zone ad alto livello di urbanizzazione;
- b) zone di media urbanizzazione;
- c) zone di transizione;
- d) zone prevalentemente rurali;
- e) zone rurali.

L'elenco dei Comuni appartenenti alle cinque zone omogenee regionali è riportato nell'allegato A alla presente legge.

Art. 7.

(Zone omogenee a livello comunale)

1. Ai fini della localizzazione degli impianti il territorio comunale viene ripartito in quattro zone omogenee, così definite:

a) Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, di cui agli articoli 19 e 81 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza;

c) Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali) e per servizi commerciali di vario tipo: le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale;

d) Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole.

Art. 8

(Superficie minima dell'area di localizzazione dell'impianto)

1. Per i fini di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 32/1998, l'area di nuovo insediamento dell'impianto, comprensiva dei percorsi di ingresso e uscita, deve avere le superfici minime, espresse in metri quadri, così indicate:

Tipo di impianto	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Staz. di servizio	1000	1200	1500
Staz. di rifornimento	800	1000	1200
Chiosco	400	500	700

2. Non sono definite le superfici per la zona omogenea 1 (centro storico) in quanto non sono ammissibili nuovi insediamenti in tale zona.

3. Per gli impianti definiti sia punti isolati sia appoggiati, per i quali non si richiede una superficie minima, è richiesta comunque la presenza dell'area fuoristrada.

4. Nel rispetto delle superfici sopra specificate è consentito un margine di tolleranza per difetto nella misura del 20 per cento nelle zone collinari e montane.

Art. 9.

(Distanze minime per le nuove posizioni)

1. Il posizionamento dei nuovi impianti deve avvenire tenendo conto sia dell'appartenenza del Comune ad una delle cinque zone omogenee a livello regionale, nonché delle quattro zone omogenee a livello comunale, in funzione dei valori precisati nella seguente tabella con un margine di oscillazione del 15 per cento nelle zone definite di transizione, prevalentemente rurali e rurali.

Zone regionali omogenee		Zona omogenee comunali		
per livello di urbanizzazione		(distanze in metri)		
	Zona 2	Zona 3	Zona 4	
medio-alto	200	300	600	
transizione	300	400	800	
prev. rurali e rurali	400	500	1000	

2. Non sono definite le distanze per la zona omogenea 1 - centro storico - in quanto in tale zona non sono ammissibili nuovi insediamenti.

3. Le distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale minimo tra gli accessi di due impianti che abbiano in comune anche un solo prodotto.

4. La distanza tra impianti di Comuni confinanti che appartengono sia a zone con eguale o diverso livello di urbanizzazione sia a diverse zone omogenee comunali è determinata dalla media aritmetica delle distanze indicate nella suddetta tabella.

Art. 10.

(Rinvio)

1. La Giunta regionale individua il numero massimo di impianti ammissibili per ogni Comu-

SEZIONE 7: LEGISLAZIONE E PROVVEDIMENTI REGIONALI

ne. Inoltre, valutate le variazioni di domanda registrate sul territorio e le esigenze socio-economiche delle zone interessate, può stabilire nuovi criteri per modificare le zone omogenee regionali e comunali, le superfici minime, le distanze di posizionamento degli impianti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, nonché le variazioni alle soglie massime di cui sopra.

CAPO III.

PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI STRADALI

Art. 11.

(Modifica degli impianti)

1. Costituisce modifica dell'impianto:

a) aggiunta di colonnine per carburanti già autorizzati;

b) sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri a erogazione doppia o multipla per prodotti già autorizzati;

c) erogazione di benzina priva di piombo mediante strutture già installate per la erogazione di benzina super;

d) erogazione di benzine mediante strutture già installate per la erogazione del gasolio;

e) cambio di destinazione sia dei serbatoi sia delle colonnine erogatrici di prodotti già autorizzati;

f) aumento sia del numero sia della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

g) sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;

h) sia detenzione sia aumenti di stoccaggio degli oli lubrificanti.

2. Non costituiscono modifica né potenziamento:

a) sia detenzione sia aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico.

Art. 12.

(Potenziamento)

1. Il potenziamento consiste nell'aggiunta, in un impianto esistente ed in esercizio, sia di apparecchiature self-service pre-pagamento sia di nuovi carburanti, ad eccezione della benzina priva di piombo. Costituisce altresì potenziamento l'installazione di apparecchiature self-service

pre-pagamento su colonnine eroganti benzine prive di piombo, qualora per l'impianto non sia già stata rilasciata autorizzazione per tali apparecchiature. Il potenziamento non costituisce aumento del numero degli impianti esistenti in ciascun Comune ai fini del rilascio del relativo provvedimento.

2. L'autorizzazione al potenziamento può essere accordata al richiedente che rinunci all'autorizzazione relativa ad altro impianto, installato e funzionante, nell'ambito regionale, di cui possiede la titolarità e previo impegno al suo smantellamento da avviare contestualmente all'ottenimento dell'autorizzazione al potenziamento.

3. L'autorizzazione al potenziamento può altresì essere accordata al richiedente che rinunci all'autorizzazione relativa ad altro impianto nell'ambito regionale, per il quale sia stato emanato provvedimento di autorizzazione allo smantellamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 (Nuove direttive alle regioni in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione).

4. Nel caso di domande non contestuali, ogni richiesta deve essere accompagnata dalla rinuncia all'autorizzazione relativa ad un impianto.

5. Le condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, non sono richieste per il potenziamento di impianti costituenti l'unico punto di rifornimento del Comune, sempre che si collochi ad una distanza non inferiore a km. 8 dal più vicino punto di vendita, munito del prodotto o delle apparecchiature oggetto del potenziamento richiesto.

6. Per gli interventi di potenziamento non è ammessa la rinuncia ad autorizzazioni relative ad impianti destinati ad assolvere funzioni di pubblica utilità, così come definite dall'articolo 5.

7. Il richiedente, unitamente alla domanda di potenziamento, deve allegare una autocertificazione da cui risulti la titolarità dell'impianto oggetto di rinuncia ed una effettiva erogazione di carburanti nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza.

8. La relativa autorizzazione viene rilasciata dal Comune richiesto, previo parere del Comune ove è sito l'impianto oggetto di rinuncia e nullatenente regionale.

SEZIONE 7: LEGISLAZIONE E PROVVEDIMENTI REGIONALI

Art. 13.

(Nuove autorizzazioni)

1. I Comuni rilasciano le nuove autorizzazioni nel rispetto degli indirizzi programmatici della Regione, vigenti al momento del rilascio stesso.

2. Nel periodo transitorio è sempre ammessa l'installazione di un nuovo impianto nei Comuni che ne sono sprovvisti, nel rispetto delle condizioni di cui al d.lgs. 32/1998 e del presente provvedimento.

CAPO IV.

IMPIANTI GPL, METANO E AD USO PRIVATO

Art. 14.

(Rete degli impianti GPL)

1. Il numero complessivo degli impianti di distribuzione GPL per autotrazione, sia di solo GPL sia misti, non può superare il 15 per cento del totale dei punti di vendita esistenti in ciascuna provincia della Regione. La percentuale, calcolata con arrotondamento per eccesso, è verificata avuto riguardo del numero degli impianti esistenti all'atto della presentazione dell'istanza. A tal fine i Comuni chiedono alla Regione la verifica della suddetta percentuale.

2. Fermo restando il rispetto delle istanze di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208 (Norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione) e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di evitare concentrazioni geografiche e di favorire una distribuzione omogenea sul territorio, gli impianti per la erogazione di GPL di nuova installazione e quelli che si intendono potenziare con il medesimo prodotto devono collocarsi ad una distanza non inferiore a km 8, riferita al percorso stradale minimo tra gli accessi dei due impianti, rispetto al più vicino punto di vendita erogante GPL. La distanza è ridotta a km 4, qualora le suddette operazioni riguardano localizzazioni in Comuni capoluogo di Provincia, in Comuni con popolazione

superiore a 20 mila abitanti, in Comuni confinanti con la Città di Torino.

Art. 15.

(Rete degli impianti di metano e loro localizzazione)

1. Al fine di favorire il formarsi della domanda verso questo comparto della distribuzione dei carburanti per il conseguimento del risparmio energetico e per la salvaguardia dell'ambiente, la erogazione di gas metano per autotrazione, ancorché effettuata per mezzo di nuove e separate strutture adeguatamente collocate dal punto di vista della sicurezza, viene autorizzata alle condizioni di cui al comma 2.

2. Onde evitare le concentrazioni geografiche e favorire una equa distribuzione del prodotto sul territorio regionale, ferme restando tutte le condizioni di sicurezza definite dalla legislazione nazionale e regionale in vigore, possono essere rilasciate autorizzazioni per l'esercizio di impianti di gas metano per autotrazione, a condizione che detti impianti vengano installati ad una distanza non inferiore a km 8 dal più vicino punto di vendita erogante metano o dalla prevista localizzazione di altro distributore per il quale sia già in corso procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione. Nei Comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti la distanza è ridotta a km. 4, fatta eccezione per i Comuni capoluogo di provincia e Comuni confinanti per i quali la distanza è ridotta a km. 2.

Art. 16.

(Impianto di distribuzione ad uso privato)

1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intende un autonomo complesso costituito da uno o più apparecchi fissi di erogazione di carburanti per uso di autotrazione collegati a serbatoi interrati utilizzati esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà di aziende o di imprese private, di Amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato, e ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili.

CAPO V.

COLLAUDO

Art. 17.

(Collaudo)

1. Il collaudo periodico è predisposto dal Comune competente mediante istituzione di apposita Commissione composta almeno da un funzionario comunale, da un rappresentante del Comando provinciale Vigili del Fuoco competente per territorio e da un rappresentante dell'Azienda sanitaria locale.

2. Le nuove autorizzazioni, i potenziamenti e le modifiche, non necessitano di collaudo, salvo diversa disposizione del Comune.

3. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento delle somme, determinate dalla Amministrazione comunale predispone, presso le competenti tesorerie comunali.

4. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione Piemonte-Direzione Commercio ed Artigianato.

CAPO VI.

SISTEMA INFORMATIVO

Art. 18.

(Sistema informativo e Osservatorio)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9 del d.lgs. 32/1998, la Regione effettua un monitoraggio per verificare l'evoluzione della rete distributiva e comunica annualmente al competente Ministero i risultati del monitoraggio.

2. A tal fine i Comuni trasmettono alla Regione ogni dato che la stessa ritiene utile acquisire.

3. La Regione Piemonte inoltre promuove una attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del Settore Rete Carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante l'istituzione di un Osservatorio che, raccordandosi con gli altri sistemi informativi regionali, concorra:

- a) alla programmazione regionale nel Settore;
- b) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del Settore;
- c) alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche.

4. A tal fine l'Osservatorio cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sulla rete distributiva carburanti, promuove indagini, studi e ricerche e realizza strumenti di informazione periodica destinati agli operatori nonché alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche.

TITOLO III.

ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI IMPIANTI

Art. 19.

(Principi generali)

1. I Comuni della Regione Piemonte determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione.

2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, le compagnie petrolifere interessate sono tenute ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che effettuano l'apertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.

3. Le Amministrazioni comunali, in collaborazione con le categorie interessate, dovranno curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio degli impianti e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza.

Art. 20.

(Orari di apertura)

1. Per l'espletamento dell'attività di distribuzione carburanti per uso di autotrazione l'orario settimanale di apertura degli impianti stradali è fissato in cinquantadue ore, fatta eccezione per gli impianti di cui al precedente articolo 5, comma 3.

2. I Comuni, nel rispetto del citato orario settimanale minimo e fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 7, comma 1 del d.lgs. 32/1998, fissano gli orari di apertura e di chiusura degli impianti di distribuzione carburanti secondo le seguenti modalità:

SEZIONE 7: LEGISLAZIONE E PROVVEDIMENTI REGIONALI

a) dalle ore 5,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;

b) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00;

c) dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;

d) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00;

e) dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,30;

f) dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;

g) dalle ore 6,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30;

h) dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,30;

3. La scelta di una delle opzioni di cui sopra è comunicata dai gestori all'Amministrazione comunale competente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta. La scelta del gestore può essere modificata solo in occasione dell'entrata in vigore dell'ora legale e dell'ora solare. L'Amministrazione comunale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio.

4. È consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e comunque in presenza del gestore.

Art. 21. (Esenzioni)

1. Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti.

2. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio continuativo ed ininterrotto. Il servizio, durante l'orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza la presenza del gestore. La presenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicali, festivi ed infrasettimanali, salvo per gli impianti di cui all'articolo 5, comma 3.

3. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono invece osservare gli orari ed i turni fissati dall'articolo 22.

4. Le attività collaterali alla vendita del carburante, fermi restando gli orari ed i turni di riposo festivi, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione.

Art. 22. (Turni di riposo)

1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata un'apertura di impianti nella misura del 25 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Nei Comuni ove sono esistenti e funzionanti due o tre impianti, la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori, rispettivamente al 50 per cento o al 30 per cento.

2. I Comuni, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 7, comma 1 del d. lgs. 32/1988, determinano la turnazione del riposo infrasettimanale, che deve essere effettuata da un numero di impianti non inferiore al 50 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. I Comuni possono ridurre il limite di apertura fino al 25 per cento, in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizi all'utenza. La turnazione è effettuata a scelta del gestore, comunque nelle ore pomeridiane.

3. Nella determinazione dei turni di riposo i Comuni tengono conto della esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall'utenza.

4. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendono l'attività nell'intera giornata del lunedì; se questo è festivo l'attività è sospesa nel primo giorno feriale successivo.

Art. 23. (Servizio notturno)

1. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22,30 alle ore 6,30 del giorno successivo, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.

SEZIONE 7: LEGISLAZIONE E PROVVEDIMENTI REGIONALI

2. Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco competente per territorio.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al servizio notturno i Comuni assicurano il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualità dell'organizzazione di vendita offerta al pubblico, privilegiando le stazioni di servizio o di rifornimento che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi, assistenza ai mezzi e alle persone, nonché condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

4. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura.

Art. 24. (Deroghe)

1. I Comuni possono derogare alla presente disciplina ove vi sono esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di carattere stagionale o turistico.

Art. 25. (Ferie)

1. La sospensione dell'attività per ferie per ogni anno solare, fruibile in qualsiasi periodo, è autorizzata dai Comuni su domanda dei gestori, d'intesa con i titolari degli impianti.

2. Le sospensioni per ferie sono determinate in modo da assicurare il servizio all'utenza.

TITOLO IV. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26. (Trasferimento ai Comuni del materiale di archivio)

1. In attuazione delle competenze previste dal d.lgs. 32/1998, la Regione provvede a trasmettere

ai Comuni, entro il 31 dicembre 1998, il materiale di archivio relativo agli impianti attualmente in esercizio sul territorio.

2. Ai fini di cui al medesimo d.lgs. 32/1998, la Regione trasmette altresì ai Comuni, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale, le istanze e relativa documentazione già in corso di istruttoria presso i propri uffici.

Art. 27. (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse finanziarie stanziare sul capitolo 14485 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1999.

Art. 28. (Abrogazione di norme)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la stessa ed in particolare:

a) legge regionale 12 giugno 1991, n. 25 (Norme sulle Commissioni Provinciali di collaudo degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione);

b) legge regionale 23 ottobre 1991, n. 52 (Norme per l'esercizio e la razionalizzazione della rete degli impianti di distribuzione automatica dei carburanti per uso autotrazione).

Art. 29. (Clausola d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 aprile 1999

Enzo Ghigo

SEZIONE 7: LEGISLAZIONE E PROVVEDIMENTI REGIONALI

ALLEGATO A ALLA L.R. 23 APRILE 1999, N. 8

ELENCO DEI COMUNI APPARTENENTI ALLE CINQUE ZONE OMOGENEE REGIONALI (art.6, comma 1)

Zona 1- Alto Livello di Urbanizzazione,

PROVINCIA DI TORINO

Alpignano, Banchette, Beinasco, Borgaro T.se, Brandizzo, Buttigliera Alta, Cafasse, Cambiano, Candiolo, Chieri, Chivasso, Collegno, Druento, Gassino T.se, Grugliasco, La Loggia, Mathi, Moncalieri, Montaldo Dora, Nichelino, Nole, None, Orbassano, Pianezza, Piossasco, Rivarolo C.se, Rivoli, S. Mauro T.se, S. Antonino di Susa, Settimo T.se, Torino, Vinovo, Volpiano.

PROVINCIA DI VERCELLI

Gattinara, Quarona, Vercelli.

PROVINCIA DI BIELLA

Biella, Candelo, Gaglianico, Ponderano, Vigliano B.se.

PROVINCIA DI NOVARA

Arona, Borgomanero, Cameri, Novara, Trecate,

VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Domodossola, Galliate, Gravellona Toce, Omegna, Stresa, Villadossola.

PROVINCIA DI CUNEO

Alba, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Bra, Canale, Carrù, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Fossano, Mondovì, Montà, Moretta, Sommariva del Bosco.

PROVINCIA DI ASTI

Asti, Canelli, Nizza M.to, Villafranca d'Asti.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme, Alessandria, Casale M.to, Tortona, Valenza.

Zona 2 - Medio livello di urbanizzazione

PROVINCIA DI TORINO

Almese, Andezeno, Avigliana, Borgofranco d'I-

vrea, Bosconero, Bricherasio, Bruino, Burolo, Busano, Caluso, Candia C.se, Carmagnola, Cascinette d'Ivrea, Caselle T.se, Castellamonte, Castiglione T.se, Cavagnolo Chiaverano, Chiusa S. Michele, Ciconio, Cirié, Cuorgnè, Fauria, Feletto, Fiano, Forno C.se, Giaveno, Leini, Loranze, Luserna S. Giovanni, Montalenghe, Montanaro, Ogliasco, Osasco, Osasio, Ozegna, Pavone C.se, Pecco, Pecetto T.se, Pessinetto, Pino T.se, Piscina, Pomaretto, Porte, Reano, Rivalta di Torino, Robassomero, Romano C.se, Rondissone, Rosta, Salassa, S. Carlo C.se, S. Francesco al Campo, Sangano, S. Gillio C.se, San Giusto C.se, S. Raffaele Cimena, S. Secondo di Pinerolo, Santena, Strambino, Torrazza Piemonte, Valperga, Villarbasse, Villardora, Villar Perosa, Villastellone, Volvera.

PROVINCIA DI BIELLA

Busnengo, Camburzano, Cerreto Castello, Cossato, Occhieppo Superiore, Piatto, Quaregna, Ronco B.se, Sandigliano, Valengo, Zumaglia.

PROVINCIA DI VERCELLI

Cighiano, Lozzolo, Santhù.

PROVINCIA DI NOVARA

Bellinzago N.se, Bolzano N.se, Borgo Ticino, Briga, Carpignano Sesia, Castelletto Sopra Ticino, Cerano, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Gattico, Ghemme, Inverio, Marano Ticino, Massino Visconti, Nebbiuno, Oleggio, Oleggio Castello, Paruzzano, Pisano, Poglio, Prato Sesia, Romentino, S. Maurizio d'Oglio, Varallo Pombia,

PROVINCIA VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Arizzano, Baveno, Beè, Cambiasca, Casale Corte Cerro, Gargallo, Ghiffa, Pallanzeno, Piedimulera, Vignone.

PROVINCIA DI CUNEO

Castagnito, Cervasca, Dogliani, Grinzane Cavour, Guarene, Magliano Alfieri, Manta, Piasco, Piobesi D'Alba, Riffredo, S. Vittoria D'Alba, Vezza d'Alba, Vignolo.

PROVINCIA DI ASTI

Baldichieri d'Asti, Cerro Tanaro, Costigliole d'Asti, Isola d'Asti, Mombercelli, Montechiaro d'Asti, S. Damiano d'Asti.

SEZIONE 7: LEGISLAZIONE E PROVVEDIMENTI REGIONALI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA:

Cassano Spinola, Castelnuovo Scrivia, Ovada, S. Giorgio M.to, S. Salvatore M.to, Serravalle Scrivia, Vignole Borbera, Viguzzolo.

Zona 3 - Transizione

PROVINCIA DI TORINO

Agliè, Albiano d'Ivrea, Azeglio, Balangero, Baldissero C.se, Barone C.se, Bollengo, Borgomasino, Borgone di Susa, Brosso, Bussoleno, Caravino, Carignano, Cesana T.se, Chiomonte, Coazze, Colleretto Giacosa, Cossano C.se, Cuceglio, Exilles, Fiorano C.se, Foglizzo, Front Giaglione, Grosso, Isolabella, Ivrea, Lanzo T.se, Lessolo, Levone, Lusigliè, Magliano, Mattie, Mercenasco, Mompantero, Nomaglio, Orio C.se, Palazzo C.se, Parella, Perosa Argentina, Perrusio, Pinasca, Pinerolo, Pont C.se, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Rivara, Roretto Chisone, Rueglio, Salerano C.se, Salza di Pinerolo, Samone, S. Didero, S. Giorio di Susa, S. Martino C.se, S. Maurizio C.se, S. Ponso, S. Ambrogio di Torino, Settimo Rottaro, Strambinello, Susa, Tavagnasco, Torre Pellice, Traves, Trofarello, Usseaux, Usseglio, Vaie, Vauda C.se, Venaria, Verolengo, Vestignè, Vidracco, Villanova C.se, Villareggia, Viatorio.

PROVINCIA DI VERCELLI

Albano V.se, Arborio, Asigliano V.se, Balmuccia, Borgo d'Ale, Borgosesia, Carcofaro, Caresana, Costanzana, Crova, Desana, Fontaneto Po, Ghislarengo, Greggio, Lamporo, Lenta, Lignana, Livorno Ferraris, Motta dei Conti, Oldenico, Palazzolo V.se, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Rive, Ronsecco, Salasco, Saluggia, S. Germano V.se, Scopa, Serravalle Sesia, Stroppiana, Tricerro, Trino, Valduggia, Villata.

PROVINCIA DI BIELLA

Andorno Micca, Bioglio, Borriana, Callabiana, Camandona, Campiglia Cervo, Caprile, Casapinta, Coggiola, Crevacuore, Crosa, Lessona, Maserano, Mezzana, Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mosso S. Maria, Occhieppo Inferiore, Pettinengo, Predicavallo, Pistolesa, Pollone, Portula, Pralungo, Pray, Quintengo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala B.se, S. Paolo Cervo, Selve Marconi, Soprana, Sostegno, Strona, Tavigliano, Tol-

legno, Torrazza, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio, Villa del Bosco, Zimone, Zubiena.

PROVINCIA DI NOVARA

Bogogno, Borgolavezzaro, Casaleggio Novara, Casalvolone, Cavaglio d'Agogna, Fara Novarese, Gozzano, Grignasco, Lesa, Maggiora, Meina, Miasino, Nibbiola, Orta S. Giulio, Pettenasco, Recetto, Romagnano Sesia, Sizzano, Soriso, Suno, Tornaco, Vaprio d'Agogna, Vespolate.

PROVINCIA DIVERBANO-CUSIO-OSSOLA

Aurano, Belgirate, Brovello, Carpugnino, Cannero Riviera, Cesara, Cossogno, Cursolo Orasso, Germagno, Cignese, Gurro, Intragna, Loreggia, Madonna del Sasso, Massiola, Morgozzo, Montescheno, Nonio, Oggebbio, Pella, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Seppiana, Verbania, Vignarella, Villette, Vogogna.

PROVINCIA DI CUNEO

Acceglio, Aisone, Alto, Argentera, Bagnasco, Barolo, Battifollo, Briga Alta, Castellinaldo, Castelnuovo di Ceva, Castiglione Falletto, Cervere, Cornigliano d'Alba, Cortemilia, Crissolo, Faule, Garesio, Govone, Lesegno, Limone Piemonte, Lisio, Monasterolo Casotto, Monchiero, Monesi, Montezemolo, Monticello d'Alba, Murello, Nuccetto, Ormea, Pietraporzio, Polonghera, Pontechianale, Pradlevés, Priero, Priocca, Priola, Racconigi, Roccaforte Mondovì, Ruffia, Saliceto, Saluzzo, S. Stefano Belbo, Savigliano, Torre Mondovì, Trinità, Valdieri, Venasca, Verduno, Vernante, Verzuolo, Villanova Solaro, Vinadio.

PROVINCIA DI ASTI

Azzano d'Asti, Bruno, Calliano, Camerano Casasco, Casorzo, Castagnole delle Lanze, Castagnole M.to, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Cocconato, Colcavagno, Corsione, Cortanze, Cunico, Dusino S. Michele, Grana, Grazzano, Badoglio, Maranzana, Mombaruzzo, Moncalvo, Mongardino, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Passerano Marmorito, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Rocchetta Tanaro, S. Paolo Solbrito, Scandelluzza, Scurzolengo, Settime, Soglio, Tonco, Vigarigi, Vigliano d'Asti, Villa S. Secondo.

SEZIONE 7: LEGISLAZIONE E PROVVEDIMENTI REGIONALI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Balzola, Bassignana, Bergamasco, Borgoratto A.no, Borgo S. Martino, Bosio, Bozzole, Carrosio, Casal Carmelli, Cassinelle, Castellar Guidobono, Castelletto d'Orba, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Costa Vescovato, Cuccaro M.to, Francavilla Bisio, Frassineto Po, Fresonara, Giarole, Guazzora, Malvicino, Mirabello M.to, Molino dei Torti, Montaldo Bormida, Morano sul Po, Mormese, Novi Ligure, Orsara Bormida, Ozzano M.to, Paderna, Parodi Ligure, Pasturana, Piovera, Pontecurone, Pontestura, Predosa, Rivalta Bormida, Rivarone, S. Cristoforo, S. Sebastiano Curone, S. Agata Fossili, Sezzadio, Silvano d'Orba, Solero, Spineto Scrivia, Ticineto, Valmacca, Villavernia, Villanova M.to, Volpedo.

Zona 4 - Prevalentemente rurale

PROVINCIA DI TORINO

Airasca, Alpette, Arignano, Bairo, Baldissero T.se, Balme, Barbania, Bardonecchia, Bibiana, Bruzolo, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Caprie, Caselette, Castagneto Po, Castagnole Piemonte, Cavour, Cerenasco, Chianocco, Claviere, Cumiana, Frossasco, Garmagnano, Givoletto, Graverè, Inverso Pinasca, La Cassa, Lombardore, Lombriasco, Lusernetta, Macello, Marentino, Mazze, Mombello di Torino, Montaldo T.se, Monfondo T.se, Oulx, Pancalieri, Pavarolo, Perosa C.se, Piobesi T.se, Poirino, Prigelato, Pralormo, Prarostino, Quincinetto, Rivalba, Riva presso Chieri, Rivarossa, Rocca C.se, Roletto, Rubiana, S. Benigno C.se, S. Germano Chisone, S. Giorgio C.se, S. Pietro Val Lemina, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Scalenghe, Scarmagno, Sciolze, Sestriere, Sparone, Torre C.se, Trana, Val della Torre, Valgioie, Vallo T.se, Varisella, Venaus, Vialfrè, Vigone, Villar Focchiardo, Virle Piemonte.

PROVINCIA DI VERCELLI

Alice Castello, Borgovercelli, Caresanablot, Crescentino, Formigliana, Guardabosone, Molli, Pila, Postua, Quinto V.se, Rima S. Giuseppe, Roasio, Rovasenda, Scopello, Tarmengo, Varallo, Villarboit.

PROVINCIA DI BIELLA

Ailoeche, Benna, Cavaglia, Cerrione, Dorzano,

Massazza, Muzzano, Salussola, Verrone, Villanova B.se.

PROVINCIA DI NOVARA

Agrate Conturbia, Armeno, Biandrate, Boca, Caltignaga, Casalbeltrame, Colazza, Fontaneto d'Agogna, Garbagna N.se, Landiona, Momo, Pombia, S. Nazzaro Sesia, S. Pietro Mosezzo, Terdobbiate, Veruno.

PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO- OSSOLA

Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Cannobio, Caprezzo, Crevoladossola, Crodo, Druogno, Malese, Masera, Miazina, Ornavasso, Pieve Vergonte, Premeno, Premosello Chiovenda, Re, S. Bernardino Verbano, S. Maria Maggiore, Tocco, Trarego Viggiona, Trontano.

PROVINCIA DI CUNEO

Albaretto della Torre, Arguello, Bagnolo Piemonte, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barge, Beinette, Benevello, Bernezzo, Busca, Camo, Caraglio, Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Castellar, Castelmagno, Cavallermaggiore, Centallo, Ceresole d'Alba, Ceva, Cherasco, Diano d'Alba, Dronero, Entracque, Frabosa Sottana, Gaiola, Genola, Marene, Margarita, Morozzo, Narzole, Peveragno, Pianfei, Pocapaglia, Revello, Robilante, Roccasparvera, Roccavione, Roddi, Rodello, Salmour, S. Benedetto Belbo, Sanfrè, Sanfront, S. Michele Mondovì, S. Albano Stura, Sommariva Perno, Tarrantasca, Torre S. Giorgio, Vicoforte, Villanova Mondovì.

PROVINCIA DI ASTI

Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandran, Cantarana, Castell'Alfero, Castello d'Annone, Celle Enomondo, Ferrere, Incisa Scapaccino, Monale, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Tiglio, Villanova d'Asti.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Basaluzzo, Belforte M.to, Carbonara Scrivia, Carantino, Casaleggio Boiro, Castelletto M.to, Cavallone, Ceurina M.to, Felizzano, Frugarolo, Gavi, Lerna, Masio, Molare, Murisengo, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pozzolo Formigaro, Quattordio, Stazzano, Tagliolo M.to, Tassarolo, Visone.

SEZIONE 7: LEGISLAZIONE E PROVVEDIMENTI REGIONALI

Zona 5 - Rurale

PROVINCIA DI TORINO

Ala di Stura, Alice Superiore, Andrate, Angrogna, Bobbio Pellice, Borgiallo, Brozolo, Brusasco, Canischio, Cantoria, Carema, Casalborgone, Castelnuovo Nigra, Ceres, Ceresole Reale, Chiallamberto, Chiesa Nuova, Cintano, Cinzano, Coassolo T.se, Colletto Castelnuovo, Condove, Corio, Fenestrelle, Frassineto, Garzignana, Groscavallo, Ingria, Issiglio, Lauriano, Lemie, Locana, Lugnacco, Masello, Meana di Susa, Meugliano, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Moncenisio, Monte da Po, Noasca, Novalesa, Perero, Piverone, Prali, Pramollo, Ribordone, Ronco C.se, Rorà, Salbertrand, San Colombano Belmonte, S. Sebastiano da Po, Settimo Vittone, Trausella, Traversella, Valprato Soana, Verrua Savoia, Vico C.se, Villafranca P.te, Villar Pellice, Vische, Viù.

PROVINCIA DI VERCELLI

Alagna Valsesia, Balocco, Bianzè, Breia, Buronzo, Campertogno, Carisio, Casanova Elvo, Celio, Cervatto, Civiasco, Collobiano, Cravagnana, Fobello, Moncrivello, Olcenengo, Pioda, Rassa, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Sali V.se, S. Giacomo V.se, Tronzano, Vocca.

PROVINCIA DI BIELLA

Boccioleto, Castelletto Cervo, Curino, Donato, Giffenga, Graglia, Magnano, Mottalciata, Netro, Roppolo, Sordevolo, Viverone.

PROVINCIA DI NOVARA

Ameno, Arola, Barengo, Briona, Casalino, Castellazzo N.se, Cavaglietto, Cavallirio, Granozzo con Monticello, Mandello Vitta, Mezzomerico, Sillavengo, Sozzago, Vicolungo, Vinzaglio.

PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO- OSSOLA

Antrona Schieranco, Baceno, Bannio Anzino, Bognanco, Calasca Castiglione, Cavaglio Spocia, Ceppo Morelli, Craveggia, Falmenta, Formazza, Macugnaga, Montecrestese, Premia, Traquera, Valstrona, Vanzone con S. Carlo, Varzo.

PROVINCIA DI CUNEO

Bastia M.vi', Bellino, Belvedere Langhe, Benevagienna, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Briaglia, Brondello, Brossasco, Ca-

merana, Canosio, Caprauna, Cardè, Cartignano, Casteldelfino, Castelletto Stura, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castiglione Tinella, Castino, Cavallerione, Celle di Macra, Cerreto Langhe, Chiusa di Pesio, Cigliù, Cissone, Clavesana, Cossano Belbo, Cravanzana, Demonte, Elva, Envie, Farigliano, Freisoglio, Frabosa Soprana, Frassinio, Gambasca, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Isasca, Lagnasco, La Morra, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Levice, Macra, Magliano Alpi, Mango, Marmora, Marsaglia, Martiniano Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monastero di Savigliano, Monforte d'Alba, Montaldo di Mondovì, Montaldo Roero, Montanera, Montelupo Albese, Montemarle di Cuneo, Monerosso Grana, Monte Roero, Murazzano, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perletto, Perlo, Pezzolo Valle Uzzone, Piozzo, Prazzo, Prunetto, Rittana, Roascio, Reaschia, Roburent, Roccabruna, Rocca Cigliè, Rocca de' Baldi, Rocchetta Belbo, Roddino, Rossana, Sale delle Langhe, Sale S. Giovanni, Sambuco, Sampeyre, San Damiano Macra, S. Stefano Roero, Scagnello, Scarnafigi, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Stroppa, Torre Bormida, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Valgrana, Valloriate, Valmata, Villafalletto, Villar S. Costanzo, Viola, Vottignasco.

PROVINCIA DI ASTI

Agliano, Albugnano, Antignano, Aramengo, Belveglio, Berzano di S. Pietro, Calosso, Capriglio, Cassinascio, Castelhogione, Castellero, Castelletto Molina, Castelnuovo Calcea, Castel Rochero, Cellarengo, Cessole, Chiusano d'Asti, Coazzolo, Cortandone, Cortazzona, Cortiglione, Cossombrato, Fontanile, Frinco, Loazzolo, Marretto, Moasca, Mombaldone, Monastero Bormida, Moncucco T.se, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montiglio, Murisengo, Olmo Gentile, Penango, Piea, Roatto, Robella, Rocca D'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, S. Giorgio Scarampi, S. Martino Alfieri, S. Marzano Oliveto, Serole, Sessame, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale, Vinchio.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Albera Ligure, Alfiano Natta, Alice Belcolle, Alivioni Cambiò, Altavilla M.to, Avolasca, Berzano di Tortona, Bistagno, Borghetta di Borbera,

Boscomarengo, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Camagna M.to, Camino, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carezzano, Carpeneto, Carrega Ligure, Cartosio, Casal Noceto, Casasco, Cassine, Castellania, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelletto Merli, Cellanente, Cereseto, Cerreto Grue, Coniolo, Ceinzano, Cremolino, Decnice, Dermice, Fabbica Curone, Fraconalto, Frascaro, Frassinello M.to, Fubine, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gavazzana, Gremiasco, Grogna, Grondona, Isola S. Antonio, Lu, Melazzo, Merana, Morbello M.to, Momperone, Moncestino, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montaldeo, Montecastello, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemanzino, Mordello, Morsasco, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Oviglio, Pareto, Pomaro M.to, Ponti, Ponzano M.to, Ponzone, Pozzolo Grappe, Prasco, Quarango, Ricaldone, Roccaforte Ligure, Roccamadama, Rocchetta Ligure, Rosignano M.to, Sala M.to, Sale, Sardiniano, Sarizzano, Serralunga di Crea, Solonghello, Spigno M.to, Strevi, Terruggia, Terzo, Treville, Triobbio, Vignale, Villadate, Villamiroglio, Villaromagnano, Volpoglio, Votaggio.

L.R. n. 8 del 23.4.1999. Individuazione del numero massimo di impianti stradali di distribuzione carburanti ad uso pubblico ammissibile per ciascun Comune del Piemonte.

Con D.Lgs n. 32/98 sono state attribuite ai Comuni le competenze amministrative concernenti la distribuzione di carburanti per autotrazione mantenendo in capo alla Regione la programmazione per il processo di razionalizzazione e ristrutturazione della rete stradale.

L'art. 3 della citata L.R. n. 8/99 prevede, tra l'altro, che la Giunta regionale individui il numero massimo di impianti ammissibili per ciascun

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

Provincia di Alessandria		Frasco	
Aconi Torino	12	Frassinello Monferrato	
Albera Ligure		Frassineto Po	
Alessandria	44	Fressonara	
Alfiano Natta	1	Frugarolo	
Alice Bel Colle	1	Fubine	
Allivieri Cimbino*	1	Gabiano	
Alvignano Monferrato	0	Gaiasole	
Alzavica Scrivia	9	Garbagina	
Arquata Scrivia	5	Gavazzana	
Avolasca	0	Gavi	
Balzoil	0	Giacole	
Basiglio	1	Gremiasco	
Basiglio	1	Groggardo	
Belforte Monferrato	0	Gronzona	
Bergamasco	1	Gruzzora	
Berzano di Tortona	0	Isoia Sant'Antonio	
Bistagno	1	Lenna	
Borghetto di Borbera	1	Lu	
Borgo San Martino	1	Malyicino	
Borgoratto Alessandrino	0	Masio	
Bosco Marengo	1	Melazzo	
Bosio	1	Merana	
Bozzole	0	Mirabello Monferrato	
Brignano-Frascata	0	Molare	
Cebello Ligure	0	Molino dei Tuti	
Camagna Monferrato	0	Monbello Monferrato	
Canino	1	Montpronte	
Cantalupo Ligure	1	Moncestano	
Capriata d'Orba	1	Montgiardino Ligure	
Carbonara Scrivia	1	Montleale	
Carenno	0	Monfaccato	
Carcuzzano	0	Mortaldo	
Carpinetto	0	Mortaldo Bormida	
Carriga Ligure	0	Montecastello	
Carrosio	1	Montechiaro d'Acqui	
Cartotio	1	Montecocò	
Cassà Carmelli*	1	Monsenarino	
Castello Monferrato	22	Morano sul Po	
Casaleggio Botro	0	Morello	
Casalnoceto	0	Mornese	
Casasco	0	Morsasco	
Cassano Spinola	1	Mursengo	
Cassone	2	Nuvi Ligure	
Castellale	0	Occhieppo	
Castellina	0	Odlegnano Piccolo	
Castellar Gudobono	0	Odlegnano Grande	
Castellazzo Bormida*	1	Olivia	
Castelletto D'Ere	0	Onara Bormida	
Castelletto D'Orba	1	Oviglio	
Castelletto Merù	0	Ovalda	
Castelletto Monferrato	0	Ottigione	
Castelluccio Bernia	0	Ozanno Monferrato	
Castelmorro Scivia	3	Paderna	
Castellunga	0	Paruto	
Cavallone	0	Pardi Ligure	
Cella Monte	0	Passirana	
Cesanto	1	Pecetto di Valenza	
Cerro Goro	0	Pietra Marazzi	
Cerrina Monferrato	1	Pioviera	
Conisolo	0	Pomaro Monferrato	
Coranzo	0	Pontecorre	
Costa Vescovato	0	Portoferra	
Cremolino	1	Ponti	
Cuccaro Monferrato	0	Ponzano Monferrato	
Denicè	0	Ponzone	
Dernice	0	Pozzo Groppe	
Fabbrica Curone	1	Pozzo Formigaro	
Felizzano	2	Presezzo	
Fracalone	0	Presosa	
Francavilla Bisio	1	Quarenango	

Quattordio	0	Cassinero	0
Ricaldone	0	Castagnole Delle Lanze	2
Rivalta Bormida	1	Castagnole Monferrato	0
Rivarone	0	Castel Boglione	1
Rocca Grimalda	0	Castel Rocchero	0
Roccaforte Ligure	0	Castell'Alfero	1
Rocchetta Ligure	0	Castellero	0
Rossignano Monferrato	1	Caselleto Molina	0
Sale Monferrato	0	Castello di Annone	1
Sale	2	Castelnovo Belbo	0
San Cristoforo	0	Castelnovo Calcea	1
San Giorgio Monferrato	1	Castelnovo Don Bosco	2
San Salvatore Monferrato	1	Cellarengo	0
San Sebastiano Cruneo	1	Celle Enomondo	0
Sant'Aga Fossili	0	Cereseto d'Asi	0
Sardigliano	0	Cerro Tanaro	0
Sarezzano	0	Cessole	1
Serralunga di Crea	0	Chiusano d'Asi	0
Serravalle Scrivia	6	Ciniglio	0
Sezzadio	0	Cisterna d'Asi	0
Silvano d'Orba	3	Coazzolo	0
Solero	1	Cocconato	1
Songhorghe	0	Colarvagno	0
Spigno Monferrato	1	Corsione	0
Spinetto Scrivia	0	Cortandone	0
Stazzano	0	Cortanze	0
Stevi	1	Cortazzone	1
Tagliolo Monferrato	1	Cortiglione	0
Tassarolo	0	Cossonato	0
Terruggia	0	Costigliole d'Asi	3
Terzo	1	Cunico	0
Ticmeto	1	Dusino San Michele	1
Tortona	15	Ferrere	1
Trivello	0	Fontanile	0
Trisobbio	0	Frinco	1
Valmaia	9	Grana	0
Valmuccia	1	Grazzano Badoglio	0
Vignale Monferrato	1	Incisa Scapaccino	1
Vignole Borbera	1	Isola d'Asi	2
Viguzzolo	1	Loazzolo	1
Villedati	0	Maranzana	0
Villarvernia	1	Mareto	0
Villanigrolio	0	Mosca	0
Villaramone	0	Mombaldone	0
Villarmignano	0	Mombrazzulo	0
Visone	0	Monbercelli	2
Voipiedo	1	Monale	1
Voipoglio	0	Monastero Bormida	1
Voltaggio	230	Moncalvo	1
		Moncuoco Torinese	4
		Mongardino	1
Provincia di Asti		Montabone	0
Agliano	1	Montafia	1
Albignano	0	Montaldo Scarapini	0
Anignano	0	Montechiaro D'Asi	0
Aninengo	0	Montegrosso D'Asi	1
Asi	40	Monteragno	0
Azano d'Asi	0	Montiglio	0
Baldichieri d'Asi	0	Moransengo	0
Belveglio	1	Nizza Monferrato	6
Berzano di San Pietro	0	Olmo Gentile	0
Bruno	1	Passerano Marmorito	0
Bubbio	0	Penangò	1
Buttiglieria d'Asi	1	Piea	0
Calamandranà	1	Pino D'Asi	0
Calliano	0	Piova' Massia	1
Calosso	1	Portocannaro	1
Camerano Casasco	0	Quarantù	0
Cancelli	5	Refrancore	1
Cantarana	0	Revigliasco D'Asi	0
Capriglio	0	Roatto	0
Casorze	1	Robella	0

SEZIONE 7: LEGISLAZIONE E PROVVEDIMENTI REGIONALI

Rocca D'Arazzo	1	Pettinengo	0	Boves	2	Grinzane Cavour	0
Roccaforte	0	Piano	0	Bra	11	Gaarene	0
Rocchetta Palafea	0	Piedicavallo	0	Briaglia	0	Igliano	0
Rocchetta Tanaro	1	Pisolesse	0	Briga Alta	0	Isasca	0
San Damiano D'Asti	3	Pollone	0	Brondello	0	La Morra	1
San Giorgio Scranipi	0	Ponderano	1	Brossasco	1	Lagnasco	0
San Martino Alfieri	0	Portula	0	Busca	4	Lequio Berria	1
San Marzano Oliveto	1	Pralungo	0	Camerana	1	Lequio Tanaro	1
San Paolo Solbrito	1	Pray	2	Camo	0	Leseugno	0
Scandolizza	0	Quaregna	1	Canale	2	Levice	0
Scuroleengo	1	Quinengo	0	Cansio	0	Limone Piemonte	1
Serole	0	Ronco Biellese	1	Caprauna	0	Lusio	0
Sessame	0	Roppolo	0	Caraglio	4	Macra	0
Sentine	0	Rosazza	0	Caranagna Piemonte	1	Magliano Alfieri	1
Soglio	0	Sagliano Micca	1	Curdè	1	Magliana Alpi	2
Tigliole	0	Sala Biellese	0	Carri	2	Mango	0
Torco	0	Salussola	1	Cartignano	0	Manta	1
Tonengo	0	San Paolo Cervo	0	Casagrande	1	Mirane	1
Vaglio Serra	0	Sandigliano	3	Castagnito	1	Margarita	0
Vallenera	1	Selve Marcone	0	Casteldelfino	1	Marmora	0
Vesime	1	Soprana	0	Castellar	0	Marsaglia	0
Viale	0	Sordevolo	0	Castelletto Stura	0	Martiniana Po	1
Viezzi	1	Sostegno	0	Castelletto Uzzone	1	Nelle	0
Vigliano d'Asti	0	Strona	0	Castellinardo	0	Moiola	0
Villa San Secondo	1	Tavigliano	0	Castellino Tanaro	0	Mombacaro	0
Villafraanca d'Asti	2	Ternengo	0	Castelmagno	1	Mombasiglio	0
Villanova d'Asti	0	Tollegio	0	Castellnuovo di Ceva	0	Monastero di Visco	0
Vinchio	2	Torrazzo	0	Castiglione Falletto	0	Monasterolo Casotto	0
	119	Trivero	3	Castiglione Tinella	0	Monasterolo di Savignano	0
		Valdengo	3	Casino	0	Monchiero	0
Provincia di Biella		Vallanzengo	0	Cavallettone	1	Mondovì	13
Ailoche	0	Valle Mosso	3	Cavallermaggiore	2	Monesiglio	0
Andorno Micca	3	Valle San Nicolao	0	Celle di Macra	0	Monforte d'Alba	1
Benna	0	Veglio	0	Centallo	2	Montà	2
Biella	25	Verrone	1	Cerrale	1	Montaldo di Mondovì	1
Birglio	0	Vigilano Biellese	4	Cenetto Langhe	1	Montaldo Roero	0
Borriana	0	Villa del Bosco	0	Cervasca	1	Montanera	1
Brusnengo	1	Villanova Biellese	1	Cervere	1	Montelpo Albese	0
Calabiana	0	Viverone	1	Ceva	5	Montenale di Cuneo	0
Camondona	0	Zinone	0	Clerasco	3	Monterosso Grana	0
Canbazano	1	Zobena	0	Chiusa di Pesio	2	Monteu Roero	1
Campiglia Cervo	0	Zonaglia	0	Cigliè	0	Monteremolo	1
Candelo	3		92	Cisone	0	Monticello d'Alba	1
Capriole	0	Provincia di Cuneo		Clavesana	1	Moretta	2
Casapinta	0	Acceglio	1	Corneliano d'Alba	1	Morozzo	1
Castelletto Cervo	1	Aisone	0	Cortemilia	2	Murazzano	1
Cavaglià	2	Alba	21	Cossano Belbo	1	Murlo	1
Carretto Castello	1	Albaretto della Torre	0	Costigliole Saluzzo	1	Narcole	0
Cerrione	1	Alto	0	Cravanzana	0	Neive	1
Coggiola	0	Argentera	9	Crisollo	0	Neviglie	0
Cossato	9	Arguello	0	Cuneo	30	Niella Belbo	1
Crevacuore	1	Bagnasco	0	Demonte	1	Niella Tanaro	1
Crova	1	Bagnasco	0	Diano d'Alba	1	Novello	0
Curno	0	Bagnolo Piemonte	3	Degliani	2	Nuceto	1
Donato	1	Baldissero d'Alba	0	Dronero	3	Oncino	0
Dorzano	0	Barbaresco	1	Elva	0	Ormea	1
Gaglianico	4	Buge	3	Entracque	1	Ostana	0
Giffenga	0	Burolo	0	Evrie	1	Paesana	0
Graglia	1	Busta Mondovì	1	Farigliano	1	Pago	0
Lessona	0	Battifollo	0	Faule	0	Panparato	0
Magnano	0	Beinette	1	Feisoglio	0	Paroldo	0
Massazza	0	Belino	0	Fossano	12	Perletto	0
Masserano	2	Belvedere Langhe	0	Frabosa Soprana	0	Perlo	0
Mezzano Mortigliengo	0	Bene Vagienna	1	Frabosa Sottana	0	Peveragno	0
Minghiano	0	Benevello	1	Frassino	1	Pezzano Valle Uzzone	0
Mongrando	2	Bergolo	0	Gaiola	1	Pianfei	0
Mosso Santa Maria	1	Berzezzo	1	Gambasca	0	Piasco	1
Mottalciata	0	Bonvicino	0	Garesio	2	Pietraporzio	0
Muzzano	1	Borgo San Dalmazzo	8	Genola	0	Piobesi d'Alba	0
Nero	1	Borgomale	0	Gorzegno	0	Piozzo	1
Occhieppo Inferiore	1	Bosia	1	Gottasecca	0	Pocapaglia	1
Occhieppo Superiore	1	Bossolasco	1	Giovine	2	Polonghera	1

SEZIONE 7: LEGISLAZIONE E PROVVEDIMENTI REGIONALI

Pontechianale	1	Villafalletto	3	Pella	0	Bussoleno	2
Pradives	0	Villanova Mondovì	2	Pettinasco	1	Buttigliera Alta	4
Prazzo	1	Villanova Solero	0	Pisano	0	Cafasse	2
Priero	0	Villar San Costanzo	0	Pogno	0	Causo	5
Priocca	0	Vinadio	1	Pombia	1	Cambiaso	1
Priola	1	Viola	1	Prato Sesia	4	Campiglio-Fenile	1
Prunetto	1	Votignasco	0	Recetto	0	Candia Canavese	1
Racconigi	4		290	Romagnano Sesia	1	Candolico	4
Revello	2			Romentino	1	Canischio	0
Riffredo	0			Rossello	2	Cantalupa	0
Rittana	0			San Nazzaro Sesia	0	Centola	1
Roaschia	0			San Pietro Mosezzo	2	Caprie	1
Roasio	0			Silavengo	0	Catavino	0
Robilante	1			Sizzano	0	Carema	0
Roburent	1			Soriso	0	Carignano	7
Rocca Cigù	0			Sozzago	0	Carnagnola	11
Rocca de' Baldi	0			Suno	1	Cassaborgone	1
Roccaluna	0			Tardobbiate	0	Cascinette d'Ivrea	1
Roccaforte Mondovì	1			Tornaco	0	Caselle	3
Roccaparvera	0			Treccate	10	Caselle Torinese	7
Roccamare	0			Vaprio D'Agogna	0	Casagrande Po	0
Rocchetta Belbo	0			Varallo Pombia	1	Custigione Piemonte	1
Roddi	0			Vercelli	15	Custigione	5
Rodolfo	0			Vespolate	1	Castellnuovo Nigra	0
Rodello	1			Vicolungo	1	Castiglione Torinese	3
Rossana	1			Vinzaglio	0	Cavagnolo	1
Ruffa	0				174	Cavour	4
Sale delle Langhe	0					Cercenasco	0
Sale San Giovanni	1					Ceres	1
Saliceto	1					Cesole Reale	1
Salmour	1					Cesana Torinese	2
Saluzzo	9					Chialamberto	0
Sambuco	1					Chianocco	2
Sampeyre	1					Chivasso	0
San Benedetto Belbo	0					Chivasso Superiore	1
San Damiano Macra	1					Chivasso	12
San Michele Mondovì	2					Chivasso	0
Safrè	1					Chivasso	0
Sanfront	1					Chivasso	15
San Albano Stura	1					Ciconio	0
Santa Vittoria d'Alba	3					Cinino	0
Santo Stefano Belbo	1					Cinzano	0
Santo Stefano Roero	0					Azeaglio	11
Savigliaro	9					Bairo	0
Scagnello	0					Balangero	2
Scandigli	1					Baldissero Canavese	1
Serrallunga d'Alba	0					Baldissero Torinese	16
Serravalle Langhe	1					Balmuccia	0
Sinio	0					Banchette	1
Somano	0					Barbania	0
Sommoriva del Bosco	2					Barone Canavese	2
Sommariva Perno	1					Barone Canavese	0
Stroppa	0					Beinasco	0
Tarantasia	1					Belforte	1
Torre Bormida	0					Belluno	1
Torre Mondovì	1					Belluno	2
Torresina	0					Belluno	2
Treiso	0					Belluno	2
Trezzo Tinella	0					Belluno	2
Trinità	1					Belluno	2
Vaidieri	1					Belluno	2
Valgrana	0					Belluno	2
Valletta	0					Belluno	2
Valmala	0					Belluno	2
Venasca	1					Belluno	2
Verduno	0					Belluno	2
Vernante	1					Belluno	2
Verzuolo	3					Belluno	2
Vezza d'Alba	1					Belluno	2
Vicoforte	1					Belluno	2
Vignolo	1					Belluno	2

SEZIONE 7: LEGISLAZIONE E PROVVEDIMENTI REGIONALI

Givoleto	1	Pessinetto	1	Scalenghe	2	Brovello-Carpugnino	0
Gravere	1	Piazza	4	Scarmagno	0	Calasca-Castiglione	0
Groschevillo	1	Pinasca	1	Sciozze	0	Cambiasca	0
Grosso	1	Pinerolo	19	Sesinere	0	Cannero Riviera	0
Grugliasco	22	Pino Torinese	3	Settimo Rottaro	0	Cannobio	1
Ingria	0	Prosecco Torinese	1	Settimo Torinese	15	Caprezzo	0
Inverso Pinasca	0	Possasco	8	Settimo Vittone	0	Casale Corte Cerro	0
Isolabella	0	Piscina	1	Sparone	0	Cavaglio-Spocchia	0
Issiglio	0	Piverone	0	Strambinello	0	Ceppo Morelli	0
Ivrea	17	Poirino	4	Strambino	3	Cesara	0
La Cassa	1	Pomaretto	1	Susa	7	Cossogno	0
La Loggia	1	Pont-Canavese	1	Tavagnasco	0	Cravaglia	0
Lanzo Torinese	4	Porte	1	Torino	389	Crevaldossola	2
Lauriano	1	Pragelato	1	Torrazza Piemonte	1	Crodo	1
Lemli	5	Prali	1	Torre Canavese	1	Cursolo-Orasso	0
Lemie	0	Pralomio	0	Torre Pellice	2	Domodossola	8
Lessolo	0	Pramollo	0	Trana	0	Druogno	1
Levone	0	Pratorio	0	Trastella	0	Falmenta	0
Locana	1	Prascorsano*	0	Traversella	0	Fornazza	1
Lombardore	4	Pratiglione	0	Traves	0	Germagno	0
Lombriasco	1	Quagliuzzo	0	Trofarello	2	Ghiffa	0
Loranzè	0	Quassolo	0	Usseaux	0	Gignese	1
Lugagnolo	0	Quincinetto	1	Usiglio	1	Gravelona Toce	2
Luserna San Giovanni	2	Reano	1	Vaie	0	Guaro	0
Luscinetta	0	Ribordone	0	Val della Torre	1	Intragna	0
Lusigliè	0	Riva Presso Chieri	4	Valgioie	0	Loreglia	1
Macerlo	0	Rivalba	0	Vallo Torinese	0	Macignaga	1
Magliano	0	Rivalta di Torino	12	Valperga*	2	Madonna del Sasso	0
Marentino	0	Rivara	1	Valperga Soana	0	Malesco	0
Masello	0	Rivarolo Canavese	6	Variella	0	Masera	0
Mathi	0	Rivarossa	0	Vauda Canavese	0	Massiola	0
Mattie	1	Rivoli	25	Venaria Reale	15	Mergozzo	1
Mazzè	2	Robassomero	3	Venaus	0	Miazina	0
Meana di Susa	0	Rocca Canavese	1	Verolengo	1	Montecrestese	0
Mercenasco	0	Roletto	1	Vernia Savoia	0	Montescheno	0
Meugliano	1	Romano Canavese	2	Vesignè	2	Nonio	0
Mezzanile	0	Ronco Canavese	1	Vialfrè	0	Oggebbio	0
Monbello di Torino	0	Rondissone	1	Vico Canavese	0	Omeña	8
Monpantero	0	Rorà	0	Vidracco	0	Omnasovo	2
Monastero di Lanzo	0	Rosta	3	Vigone	2	Pallanzeno	0
Moncalieri	40	Roure	1	Villafraica Piemonte	1	Piedimulera	1
Moncenisio	0	Rothiana	1	Villanova Canavese	0	Pieva Vergonte	1
Montaldo Torinese	0	Roziglio	0	Villar Dora	1	Premeno	1
Montalenghe	1	Salassa	1	Villar Fochiaro	1	Prenna	0
Montaldo Dora	2	Salbertrand	1	Villar Pellice	1	Premosello-Chiovenda	1
Montanaro	1	Salerano Canavese	0	Villar Perosa	2	Quarna Sopra	0
Monteu da Po	1	Salza di Pinerolo	0	Villarbasse	1	Quarna Sotto	0
Moriando Torinese	1	Sanone	2	Villoroggia	1	Re	0
Nichelino	16	San Benigno Canavese	1	Villastellone	3	San Bernardino Verbo	0
Noasca	0	San Carlo Canavese	1	Vinovo	0	Santa Maria Maggiore	1
Noie	1	San Colombano Belmonte	1	Virle Piemonte	0	Seppiana	0
Nomaglio	0	San Didero	0	Vische	0	Stresa	3
None	3	San Francesco al Campo	1	Vistrorio	1	Toceno	0
Novalesa	0	San Germano Chisone	1	Vib	0	Trarigo Viggiogna	0
Oglianico	0	San Giulio	1	Volpiano	6	Trasquera	0
Orbassano	15	San Giorgio Canavese	1	Volvera	1	Trontano	2
Orio Canavese	0	San Giorio di Susa	0		1021	Valstrona	0
Ossasco	1	San Giusto Canavese	1			Varzone con San Carlo	0
Ossio	6	San Martino Canavese	0			Varzo	1
Oulx	3	San Maurizio Canavese	5			Verbania	19
Ozegna	3	San Mauro Torinese	5			Viganello	0
Palazzo Canavese	1	San Pietro Val Lemina	1			Vignone	0
Pancalieri	1	San Ponso	0			Villadossola	5
Parella	0	San Raffaele Cimena	1			Villetta	1
Pavarolo	0	San Sebastiano da Po	1			Vogogna	1
Pavone Canavese	1	San Secondo di Pinerolo	1				73
Pecco	0	Saugano	1				
Pecetto Torinese	1	Sant' Ambrogio di Torino	1				
Perosa Argentina	1	Sant' Antonino di Susa	2				
Perosa Canavese	0	Sarona	3				
Perrero	1	Sauze d'Oulx	1				
Pertusio	0	Sauze di Cesana	0				

Provincia del Verbano -

Cusio - Ossola

Antona Schieranco

Anzola d'Ossola

Arizzano

Arola

Aurano

Baceno

Banno Anzino

Baveno

Bee

Belgirate

Beuna-Carozza

Bognanco

SEZIONE 7: LEGISLAZIONE E PROVVEDIMENTI REGIONALI

Asigliano Vercellese	1	Postua	0
Balmuccia	1	Prarolo	1
Balocco	0	Quarona	2
Bianzé	1	Quinto Vercellese	1
Bocchetto	0	Rassa	0
Borgo d'Ale	1	Rima San Giuseppe	0
Borgo Vercelli	1	Rinasco	0
Borgosesia	6	Rimella	0
Brea	0	Riva Vaidobbia	1
Burigo	1	Rive	0
Camperogno	0	Rossio	1
Carcoforo	0	Ronco	0
Caresana	0	Rossio	0
Caresanablot	1	Revasenda	1
Carisio	1	Sabbia	0
Casanova Elvo	0	Salasco	0
Cello	0	Sali Vercellese	0
Cervato	0	Saluggia	1
Cigliano	2	San Germano Vercellese	1
Civiasco	0	San Giacomo Vercellese	0
Collobiano	0	Santhà	7
Costanzana	0	Scopa	1
Cravagliana	0	Scopello	0
Crescentino	0	Serravalle Sesia	3
Crova	1	Sirapiana	1
Desana	1	Ticarro	0
Fobello	0	Trino	5
Fontanetto Po	0	Tronzano Vercellese	1
Formigiana	1	Valduggia	1
Gattinara	4	Varallo	4
Ghislarengo	1	Vercelli	21
Greggio	1	Villarbait	0
Guadabosone	0	Villata	1
Lamporo	0	Voca	90
Lenta	1		
Lignana	1		
Livorno Ferraris	1		
Lozzolo	0		
Mollia	0		
Moncrivello	0		
Motta de' Conti	0		
Olcenengo	0		
Oldenico	1		
Palazzolo Vercellese	1		
Pertengo	0		
Pezzano	1		
Pila	0		
Piode	0		

Deliberazione della Giunta Regionale 15 marzo 1999, n. 56 - 26869

Criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni relative alle concessioni per la installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali.

(omissis)

LAGIUNTA REGIONALE

(omissis)

delibera

— nelle more della definizione dell'iter legislativo del D.D.L. 467 per quanto attiene, in particolare, l'esercizio delle funzioni relative alle concessioni per l'installazione e l'esercizio di im-

pianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, si individuano i criteri e le modalità di cui all'allegato A), che fa parte integrante della presente deliberazione.

(omissis)

Allegato A)

Art. 1

Nuove concessioni

La concessione per l'installazione di un nuovo impianto autostradale di carburanti è subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici.

La relativa domanda deve essere presentata alla Direzione Regionale Commercio e Artigianato unitamente ad una perizia giurata, redatta da tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestante il rispetto delle prescrizioni di cui sopra.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

a) documentazione o autocertificazione volta a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi nonché la capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269;

b) la dichiarazione di compatibilità urbanistica rilasciata dal Comune competente qualora sia richiesta l'installazione dei prodotti g.p.l. e/o metano.

c) dichiarazione di assenso da parte della Società titolare della concessione autostradale o dell'ANAS.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, completa della citata documentazione, il competente Dirigente di Settore della Direzione Commercio e Artigianato provvede al rilascio della concessione. La corretta realizzazione dell'impianto deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione di cui al successivo art. 6.

Art. 2

Potenziamenti

L'autorizzazione al potenziamento di un impianto autostradale con prodotti non precedente-

SEZIONE 7: LEGISLAZIONE E PROVVEDIMENTI REGIONALI

mente autorizzati è rilasciata subordinatamente alla verifica delle prescrizioni fiscali, sanitarie, ambientali e antincendio.

La relativa domanda deve essere presentata alla Direzione Regionale Commercio e Artigianato, unitamente ad una perizia giurata redatta da tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestante il rispetto delle prescrizioni di cui sopra.

Quando il potenziamento consiste nell'aggiunta di g.p.l. e/o metano, alla domanda deve essere allegata la dichiarazione di compatibilità di cui al punto b) del precedente articolo.

Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, completa della richiesta documentazione, il competente Dirigente di Settore della Direzione Commercio e Artigianato provvede al rilascio dell'autorizzazione. Lo stesso Dirigente rilascia l'autorizzazione all'esercizio delle opere oggetto del potenziamento previa presentazione di perizia giurata, redatta da tecnico competente per la sottoscrizione del progetto, iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità dell'intervento al progetto approvato.

Art. 3

Modifiche impianti

Non sono soggette ad autorizzazione le seguenti modifiche:

- sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altri a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati;
- aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati;
- installazione di apparecchi accettori di carte di credito;
- cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati;
- cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche dei collegamenti meccanici;
- sostituzione e aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi e dell'olio lubrificante;
- sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;

h) installazione di apparecchiature self-service post pagamento;

i) installazione delle apparecchiature self-service pre-pagamento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti già autorizzati.

Tali modifiche devono essere preventivamente comunicate alla Direzione Regionale Commercio e Artigianato, al Comune ove è insediato l'impianto, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco e all'U.T.F. competente per territorio, alla Società titolare della concessione autostradale e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali, sanitarie e ambientali.

Le modifiche di cui al presente articolo sono annodate dal competente Dirigente di Settore della Direzione Commercio e Artigianato per essere menzionate nel successivo provvedimento concessorio.

Art. 4

Trasferimento della titolarità della concessione

La domanda, intesa ad ottenere il trasferimento della titolarità della concessione, deve essere presentata alla Direzione Regionale Commercio e Artigianato e sottoscritta dal cedente e dal soggetto subentrante e deve riportare l'indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto autostradale.

La domanda deve essere corredata da:

- dichiarazione di assenso da parte della Società titolare della concessione autostradale o dell'ANAS;
- documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il soggetto subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 1269/71;
- parere dell'Ufficio Tecnico di Finanza.

La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà o disponibilità del relativo impianto.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, completa della citata documentazione, il competente Dirigente di Settore della Direzione Commercio e Artigianato provvede al trasferimento della titolarità dell'impianto.

SEZIONE 7: LEGISLAZIONE E PROVVEDIMENTI REGIONALI

Art. 5

Rinnovo della concessione

La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti autostradale deve essere presentata alla Direzione Regionale Commercio e Artigianato almeno sei mesi prima della scadenza diciennale e comunque entro e non oltre la data di validità della medesima. Fino all'emanazione del provvedimento di rinnovo sono fatti salvi diritti e doveri relativi all'esercizio dell'impianto.

Le concessioni, per le quali l'istanza di rinnovo non è presentata entro i termini fissati al capoverso precedente, è soggetta a decadenza.

La domanda deve essere corredata da:

- assenso, da parte della Società titolare della concessione autostradale, della permanenza dell'impianto;
- documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il titolare della concessione è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 1269/71 (quando l'impianto non è gestito direttamente dal titolare);
- perizia giurata, redatta da tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità dell'impianto alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e antincendio nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici.

Il rinnovo della concessione è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto. Tale idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione di cui al successivo art. 6.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, completa della citata documentazione, il Dirigente Regionale della Direzione Commercio e Artigianato provvede al rinnovo della concessione.

Art. 6

Collaudo degli impianti ed esercizio provvisorio

La Commissione regionale di collaudo è composta da:

- responsabile della Direzione Commercio e Artigianato o un suo delegato, individuato tra i funzionari in servizio presso la Direzione;

b) ingegnere capo dell'U.T.F. competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio presso l'Ufficio;

c) il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, o un suo delegato, individuato tra i funzionari in servizio presso il Comando;

d) un esperto designato dal Direttore Generale dell'A.S.L. competente per territorio, individuato tra il personale in servizio.

La Commissione provvede ad effettuare il collaudo entro 60 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato.

Copia del verbale di collaudo è trasmessa, a cura della Direzione Commercio e Artigianato, al concessionario, al Comune ed ai competenti Comandi dei Vigili del Fuoco e U.T.F.

Ai componenti la Commissione, esterni all'Amministrazione regionale, spetta un compenso onnicomprensivo, per ogni collaudo effettuato, di lire 250.000, da assoggettare alle ritenute di legge.

Non sono previsti rimborsi spese e trattamenti di missione.

Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente che provvede direttamente al pagamento, dandone comunicazione all'Amministrazione di appartenenza del componente la commissione.

In attesa del collaudo e su richiesta del concessionario il competente Dirigente di Settore della Direzione Commercio e Artigianato può concedere l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili, previa presentazione della seguente documentazione:

a) perizia giurata rilasciata da tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, comprovante il rispetto delle norme di sicurezza nonché la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato.

b) richiesta al competente Comando dei Vigili del Fuoco del certificato di prevenzione incendi da parte del concessionario con l'impegno all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai Vigili del Fuoco.

Sono escluse dall'esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione di g.p.l. o metano per autotrazione.